

CXCH.

TORNATA DEL 1º LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Comunicazioni (pag. 6537) — Il Presidente commemora il senatore Aporti (pag. 6537) — Si associano il senatore Cudenazzi (pag. 6538) e il ministro guardasigilli (pag. 6539) — Presentazione di disegni di legge (pag. 6539, 6547, 6551) e di relazioni (pag. 6539, 6541, 6556; 6559) — Senza discussione si approvano i disegni di legge: « Proroga della facoltà accordata al Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 629) (pag. 6540); « Costruzione di due carceri giudiziari uno a Venezia, l'altro a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatorii a Cagliari e ad Airolo » (N. 588) (pag. 6540); « Modificazioni alla legge 27 giugno 1909, n. 375, riguardante le pensioni agli ufficiali della Regia marina » (N. 609) (pag. 6540) — Votazione a scrutinio segreto — Si procede all'esame degli articoli del disegno di legge: « Sulla cittadinanza » — Sull'art. 1 parlano i senatori Fiore (pag. 6542), Gabba (pag. 6543), Polacco, relatore (pag. 6543) e il ministro guardasigilli (pag. 6543) — Si approva l'art. 2 — All'art. 3 svolge un emendamento il senatore Fiore (pag. 6544, 6547; 6554, 6559) — Parlano i senatori Gabba (pag. 6546, 6556), Mortara (pag. 6549), Scialoja (pag. 6551); e Del Giudice svolge altro emendamento (pag. 6556) — Parlano poi il senatore Polacco, relatore (pag. 6545, 6557) e il ministro guardasigilli (pag. 6558) — Si approva l'art. 3 con un emendamento (pag. 6559) — Sull'art. 4 parlano i senatori Fiore (pag. 6560), Garofalo (pag. 6561, 6564), Maurigi (pag. 6564), Polacco, relatore (pag. 6562) e il ministro guardasigilli (pag. 6564) — L'art. 4 è approvato — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata — Risultato di votazione (pag. 6565).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici e il sotto-segretario di Stato per l'interno.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Messaggio
del ministro dei lavori pubblici.**

PRESIDENTE. Da S. E. il ministro dei lavori pubblici ho ricevuto il seguente messaggio:

« In osservanza dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di rimettere gli

elenchi dei trasporti e prelevamenti di fondi eseguiti fra gli articoli dei capitoli di parte straordinaria del bilancio di questo Ministero durante il 4º trimestre dell'esercizio 1910-11.

« Il Ministro
« SACCHI ».

Do atto all'on. ministro dei lavori pubblici di questa comunicazione.

Commemorazione del senatore Aporti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

La morte continua a darci lutto: ieri ci rapì il senatore Pirro Aporti in San Martino dell'Argine nel Mantovano, ove nato era il 6 gen-

naio 1834. Nipote di quell'abate Ferrante Aporti, promotore degli asili infantili, che fu anch'esso senatore nominato da Carlo Alberto, Pirro Aporti, con idealità opposte e fede diversa, fu amatore ardente di patria e di libertà. Ingegno adorno di spirito, uomo di buon cuore; colto in giurisprudenza, esercitò nel foro, avvocato facendo. Il foro gli procacciò nome alla politica. Il collegio di Bozzolo lo elesse deputato per la 13ª e la 14ª legislatura, ed a scrutinio di lista quello di Mantova per la 15ª. Entrò alla Camera nel 1877 e vi rimase fino al 1906. Sedè attivamente all'estrema parte, ma sobrio e corretto, oratore gradito anche all'opposta ed efficace. Dalla Camera passò in Senato per nomina del 21 gennaio 1906.

Parecchi incarichi cittadini adempi con onore in Milano, ove risiedeva; fu una volta assessore in Giunta; tenne la presidenza degli asili notturni; disciolta la Camera di commercio, ne fu Regio commissario.

Letterato e dotto, fondò e diresse per alcuni anni la rivista filosofica *Il pensiero italiano* raccogliendovi scritti filosofici e di scienze sociali e politiche. Abbiamo di lui opere educative apprezzate: *Un ottimo libro di Alberto Mario presentato alla gioventù italiana*, e *I bimbi d'Italia*. Amante de' classici, diedeci una lodata versione dal greco dei canti popolari dell'Ellenia; e quella delle sedici satire di Giovenale.

Così da ultimo il nostro collega aveva preferito alla politica militante il sereno conversare con le lettere. Ed ora tace e scende nella pace del sepolcro, che gli preghiamo. (*Approvazioni*).

CADENAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADENAZZI. Pochi mesi or sono, benchè nella grave età di 77 anni, Pirro Aporti era qui fra noi, apparentemente vigoroso, vivace, appassionantesi alle nostre discussioni.

Ed ora; prima di saperlo ammalato, il telegrafo ci dà la notizia della morte improvvisa, avvenuta in San Martino dell'Argine, che gli dava i natali e nella casa avita, dove da poco tempo si ritrasse, forse presago della sua fine.

Consenta il Senato a me quale concittadino, antico collega nei due rami del Parlamento, ed amico dell'estinto, una parola sola, non foss'altro che per unirmi all'illustre nostro Presidente

nell'inviare alla desolata famiglia le condoglianze del Senato.

Pirro Aporti appartenne ad una famiglia di patrioti e di studiosi, appartenne ad una famiglia della quale fu illustrazione l'abate Ferrante Aporti, che, come ricordò il nostro Presidente, fu l'apostolo dell'educazione popolare, fu quegli che nel 1833 istituì il primo asilo infantile in San Martino dell'Argine, con la intuizione e la visione sicura della necessità di tali istituti a fondamento della pubblica istruzione. Ciò gli guadagnò onori, ma gli costò anche amarezze non poche. Chè a lui, sacerdote per vocazione, incensurabile, fu negata dal Vaticano la nomina ad arcivescovo di Genova. In compenso però, dal Governo piemontese ottenne l'alto onore di essere membro illustre di questa Assemblea per un decennio, dal 1848 al 1858.

Educato a questa scuola, Pirro Aporti non poteva fallire. Studioso, liberale, coltissimo, a tutta prova, democratico, più che della professione di avvocato, si occupò della politica, del giornalismo e di letteratura, lasciando di sé tracce luminose. In Milano, dove tenne la sua residenza, ebbe ad occupare con onore pubbliche, eminenti cariche amministrative.

Come disse l'illustre nostro Presidente, fu deputato al Parlamento per il collegio di Bozzolo per tre legislature. Diressé riviste letterarie, scrisse per i giornali; ebbe mente erudita e cuore d'oro.

In Senato, dove fu meritamente accolto nel 1906, non ha avuto occasione di far emergere le sue qualità eminenti; ma i molti amici, che pur qui conta, ne hanno apprezzato sempre il valore, la modestia e le doti di mente e di cuore distinte.

Egli lasciò molti scritti; ma va specialmente ricordato che pubblicò un libro prezioso nella sua modesta intestazione: *I bimbi d'Italia, studi e voti intorno all'educazione popolare e alla scuola infantile italiana*, che è dedicato con molto affetto « alla memoria venerata di mio zio Ferrante, apostolo dell'educazione infantile in Italia ».

È uno scritto di valore, è un vero programma di educazione popolare, e rimane perenne ricordo del grande amore di lui per la istruzione pubblica. Alla memoria dell'estinto collega vada il saluto del Senato e possa giungere

confortevole una parola di sincero compianto alla desolata famiglia. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi associo alle nobili parole con le quali l'illustre Presidente e l'onorevole senatore Cadenazzi hanno commemorato Pirro Aporti.

Io ebbi l'onore di conoscerlo nell'altro ramo del Parlamento e ne ricordo la nobile figura. Il caldo sentimento di patriottismo di cui fu espressione simpatica, lo rese caro a tutti i colleghi. Egli trasse dai migliori ricordi della sua famiglia, dall'esempio dell'uomo eminente che consacrò tutta l'opera sua alle classi popolari e all'infanzia, all'affetto per gli umili, quella educazione della mente e del cuore che ne plasmò l'intelletto e il carattere.

L'onor. senatore Cadenazzi ha ricordato una pubblicazione che fu l'espressione genuina della tendenza dello spirito eletto di Pirro Aporti e del suo animo devoto alla causa della libertà.

Patriota, scrittore, avvocato, in ogni manifestazione della sua attività egli si ispirò sempre al medesimo sentimento e alla stessa fede negli ideali che furono il vangelo della sua vita.

Alla memoria dell'uomo eminente, che il Senato e la patria hanno perduto, io porgo in nome del Governo un saluto riverente e l'augurio che il nobile suo esempio trovi molti imitatori nelle nuove generazioni, che egli volle veramente degne dei destini del paese. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. La Presidenza ha già inviato le condoglianze alla famiglia; le ripeterà, interprete del sentimento unanime del Senato (*Bene*).

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del Presidente del Consiglio, i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga del termine stabilito nell'art. 1^o della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l'esecuzione delle opere di fognatura nella città di Torino e modificazioni degli articoli 10 e 11 della legge medesima;

Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane per l'estensione delle concessioni di assegni ai danneggiati politici, delle disposizioni degli articoli 183 a 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895 n. 70;

Stanziamiento della somma occorrente per la partecipazione della Direzione generale della sanità pubblica all'Esposizione internazionale d'igiene sociale in Roma nel 1911;

Compenso alla signora Anna Maria Mozioni per collaborazione prestata al deputato Bertani, nell'esecuzione del mandato di compiere un'inchiesta sanitaria e di compilare un progetto di Codice sanitario;

Poichè questi disegni di legge hanno carattere della massima urgenza, pregherei vivamente il Senato di consentire che possano essere esaminati in questo scorcio di lavori.

Ho poi l'onore di presentare al Senato, un altro disegno di legge:

Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

« Approvazione di un atto di transazione e di vertenza causata dai tiri del balipedio di Viareggio e autorizzazione ad alienare beni demaniali in Viareggio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso a norma del regolamento.

GRENET. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRENET. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Riordinamento del personale di macchina del Corpo Reale equipaggi.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Grenet della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga della facoltà accordata al Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 629 - *urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Proroga della facoltà accordata al Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

Ne do lettura.

Articolo unico.

La facoltà accordata al Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, già prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 791, 13 luglio 1910, n. 466 e 30 dicembre 1910, n. 910, è prorogata fino al 31 dicembre 1911.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Costruzione di due carceri giudiziari uno a Venezia, l'altro a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatori a Cagliari ed Airola » (N. 583).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Costruzione di due carceri giudiziari uno a Venezia e l'altro a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatori a Cagliari e ad Airola.

Il ministro dell'interno notifica al Senato che, essendo impegnato nell'altro ramo del Parlamento, ha dato l'incarico al sotto-segretario di Stato per l'interno, onor. Falcioni, di sostenere in sua vece la discussione di questo disegno di legge.

Ne do lettura.

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 3,500,000 per la costruzione di due carceri giudiziari, uno a Venezia e l'altro a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatori, a Cagliari e ad Airola.

Nell'assegnazione stabilita per la costruzione del carcere giudiziario di Venezia si comprende la somma di lire 170,000, per il pagamento al demanio militare dell'area occupata dalla caserma di Santa Maria Maggiore.

La somma di lire 3,500,000 sarà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno e ripartita nel seguente modo:

Esercizio 1910-11 . . .	L.	100,000
id. 1911-12 . . .	»	400,000
id. 1912-13 . . .	»	400,000
id. 1913-14 . . .	»	800,000
id. 1914-15 . . .	»	900,000
id. 1915-16 . . .	»	900,000
Totale . . .	L.	<u>3,500,000</u>

È aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 27 giugno 1909, n. 375, riguardante le pensioni agli ufficiali della Regia marina » (N. 609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 27 giugno 1909, n. 375, riguardante le pensioni agli ufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 609).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 27 giugno 1909, n. 375, riguardante disposizioni sulle pensioni degli ufficiali della Regia marina, è abrogato, (Approvato).

Art. 2.

All'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è sostituito il seguente:

« Per gli ufficiali della Regia marina l'età ed il servizio richiesti per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio sono ridotti, per tutti indistintamente, di una quantità pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate od in riserva; però in nessun caso potranno i limiti di età e di servizio stabiliti dal precedente articolo 9 essere ridotti di più di cinque anni.

« Per i militari del Corpo Reale equipaggi l'età richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio si intende ridotta di anni tre, per tutti indistintamente, purchè continuo quindici anni di servizio sopra le Regie navi in armamento ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «
Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri ed oggi per alzata e seduta ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul progetto di legge: «
Linea di navigazione tra l'Italia ed il Cile. »

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Carafa d'Andria della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza » (N. 164-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «
Sulla cittadinanza ».

Come il Senato ricorda, la discussione generale di questo disegno di legge fu già chiusa in altra tornata.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli che leggo, nel testo concordato tra l'Ufficio centrale e l'on. Scialoja.

Art. 1.

È cittadino per nascita:

1° il figlio di padre cittadino. Se il figlio è postumo si ha riguardo alla cittadinanza che il padre aveva al momento della morte;

2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha cittadinanza determinata, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3° chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno una cittadinanza determinata, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume, fino a prova in contrario, nato nel Regno.

A questo art. 1° è stato presentato il seguente emendamento degli onorevoli senatori Fiore, Gabba, Chironi e Schupfer.

Art. 1.

È cittadino per nascita:

1° il figlio di padre cittadino;

2º il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha cittadinanza determinata, ovvero se il figlio non acquista la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3º chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno una cittadinanza determinata, ovvero se il figlio non acquista la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Gl'individui residenti in Italia, dei quali si ignorano i genitori ed il luogo di nascita, sono considerati cittadini italiani.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. D'accordo con gli onorevoli colleghi Gabba e Chironi abbiamo presentato un emendamento all'ultimo alinea di questo articolo, perchè ci è sembrato essere necessario contemplare il caso non solo di colui che sia trovato in Italia, ma altresì di colui che dimori in Italia, e che si trovi nella condizione di non aver una cittadinanza determinata.

Vi sono pure degli uomini senza patria, i quali non possono dare la prova di avere una qualsiasi cittadinanza, ma che d'altra parte debbono essere assoggettati ad una legge per l'esercizio dei loro diritti civili.

Prima di sostenere l'emendamento da noi proposto devo far osservare che per un'inavvertenza, nel testo degli emendamenti nostri è stato stampato « residenti » mentre invece si voleva dire « dimoranti ».

Si potrebbe conciliare la redazione dell'Ufficio centrale con l'emendamento da noi proposto, per contemplare l'uno e l'altro caso, vale a dire l'individuo trovato in Italia e colui che dimora in Italia senza che abbia una determinata cittadinanza. Della condizione di costoro si sono occupati scrittori e giurisprudenza. La grande maggioranza è d'accordo nel considerare tali persone come assoggettate alla legge del paese nel quale dimorano, equiparandoli ai cittadini del medesimo. Non solo il Demangeat ma anche il Féraud-Giraud, esaminando la condizione dei medesimi, dicono con ragione, che quando essi non hanno una patria determinata per poter invocar la legge della medesima, come protezione e regolamento dei loro diritti, debbono essere equiparati ai cittadini dello

Stato. È inutile che io mi dilunghi su questo argomento per dimostrare come sia utile di regolare la condizione dei medesimi.

Mettendo insieme le due versioni, quella dell'Ufficio centrale e la nostra io propongo la redazione seguente: « Gli individui trovati o dimoranti in Italia, dei quali si ignorino i genitori e il luogo di nascita, sono considerati come i cittadini italiani ».

Invece di « residenti » diciamo « dimoranti », perchè, rispetto a coloro che non abbiano né una patria, né un domicilio, né una residenza, e che si trovino nella posizione dei così detti *heimathlosen*, e che devono pure essere assoggettati ad una legge che governi la loro condizione ed i loro diritti privati, il solo soggiorno deve reputarsi sufficiente per assoggettarli alla legge del paese nel quale si trovino. Nella circostanza esaminata dal Féraud-Giraud il soggiorno potrebbe reputarsi sufficiente per equipararli ai cittadini del paese nel quale si trovano.

L'insigne scrittore esamina il caso di una azione giudiziaria proposta in questioni personali, in questioni di stato, ecc. Egli osserva, con ragione, che lo straniero potrebbe eccepire l'incompetenza dei tribunali francesi, quando sia iniziata un'azione di stato contro il medesimo; ma che, quando le persone dimoranti in territorio francese non abbiano una cittadinanza determinata, né un domicilio in paese straniero, che determini la legge alla cui protezione possano sottomettersi, essi debbono essere equiparati ai cittadini francesi. È per questa ragione, per regolare cioè la condizione degli uomini senza patria, che possono essere non solo i trovati, ma anche coloro che abbiano perduto una cittadinanza senza averne acquistata un'altra e che non abbiano neanche un domicilio all'estero, a me pare che anche i dimoranti in Italia, dei quali non si conosce la cittadinanza, e che non possono neanche dare la prova di avere un domicilio in un paese qual si sia per invocare la protezione della legge della loro patria, o del loro domicilio, finché una cittadinanza non sia da essi acquistata, debbano essere equiparati ai cittadini dello Stato.

POLACCO, *relatore* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Debbo far osservare all'illustre collega prof. Fiore che l'ipotesi che egli ha voluto contemplare è già nel nostro progetto di legge, all'art. 13 del progetto Scialoja, diventato poi 14 del progetto dell'Ufficio centrale. Quindi potremo discutere per vedere se sia il caso di modificarne eventualmente la dizione quando arriveremo all'art. 14, senza bisogno di inserire qui nell'articolo 1 quelle aggiunte che egli vorrebbe alludendo agli apolidi, a coloro, cioè, che non hanno una patria determinata.

All'art. 13 infatti si dice:

« Chiunque risieda nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella d'un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare ».

È un punto questo, che costituisce una provvida-innovazione in armonia alle osservazioni che il collega Fiore ha testè fatto, innovazione dovuta al collega Scialoja; onde la relazione dell'Ufficio centrale gli dà la debita lode perchè egli per il primo nella nostra legge ha contemplato la condizione anomala di costoro che non hanno una patria determinata, ma che pure possono avere dei diritti da esercitare risiedendo nel Regno.

Vede dunque l'onorevole senatore Fiore che si è già soddisfatto alla sua proposta.

Rimane quindi integra da parte dell'Ufficio centrale la proposta già concordata col senatore Scialoja e col ministro guardasigilli; perchè io sono lieto di dichiarare che tutte le proposte concordate tra il senatore Scialoja, originario autore del progetto, e l'Ufficio centrale sono state altresì accettate pienamente dall'onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ho che a confermare la dichiarazione fatta dall'onor. relatore.

Il testo del disegno di legge è stato riesaminato dall'Ufficio centrale in concorso col senatore Scialoja e con me, e ci siamo trovati d'accordo nelle singole disposizioni raccolte ora in unico testo. Ciò renderà più facile la discussione

Quanto all'osservazione del senatore Fiore, potrà parlarsene all'art. 13, ora 14, del progetto. Si vedrà allora se convenga sostituire la formula da lui proposta a quella dell'Ufficio centrale.

GABBA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABBA. Osservò che l'espressione « figli trovati » non è una espressione giuridica. Che cosa si è voluto intendere con questa espressione? Noto che con questa espressione non si indicano soltanto i fanciulli trovatelli, ma anche persone adulte.

POLACCO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Quest'espressione l'abbiamo desunta dal Codice penale là dove parla dell'obbligo che hanno coloro che trovano un bambino di darne immediato avviso all'autorità e commina delle pene a chi non adempie a questo obbligo. Come vede, quindi, l'onorevole senatore Gabba, trattasi di una espressione propria pur sempre della nostra legislazione, anche se non figurasse nel Codice civile. E riguarda proprio la ipotesi configurata dall'illustre collega e maestro prof. Gabba. La dizione inoltre corrisponde perfettamente a quella della legge belga da cui questo capoverso è stato attinto.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore mantiene l'aggiunta?

FIORE. Rimetto all'art. 14 la proposta di sostituire la parola « dimoranti », alla parola « residenti ».

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 1º come è stato concordato tra l'Ufficio centrale, il senatore Scialoja ed il ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

È a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenni o emancipato conserva il proprio stato

di cittadinanza, ma può entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarar di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell'art. 193 del Codice civile.

A questo articolo proponeva emendamenti il senatore Del Giudice che non è presente; quindi s'intende che vi abbia rinunciato.

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti questo articolo secondo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego dello Stato.

Compiuto il 21° anno diviene cittadino se risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana; ma se risiede nel Regno da almeno dieci anni, diviene cittadino italiano pel solo fatto ch'egli non dichiari di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

A questo articolo 3 i senatori Fiore, Gabba, Chironi e Schupfer propongono il seguente emendamento:

Art. 3.

(Art. 8 del Cod. civ. modificato).

È reputato cittadino il figlio nato nel Regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da 10 anni non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, facendone dichiarazione entro l'anno dalla età maggiore, determinata dalle leggi del Regno.

Tale dichiarazione non potrà essere ripetuta che dai discendenti di primo grado che si trovino nelle condizioni suddette.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Per quello che concerne l'attribuzione della cittadinanza a colui che abbia la residenza in Italia, noi abbiamo reputato che la residenza non possa essere un dato sufficiente a determinare, che la persona debba ritenersi legata al nostro paese in guisa da reputare cittadino il figlio nato da lui. Abbiamo stimato che la dizione del nostro Codice civile vigente, che richiede il domicilio come fatto adatto a determinare l'attribuzione della cittadinanza al figlio nato da chi sia domiciliato da dieci anni in Italia, debba reputarsi una condizione migliore di quella che viene fatta dalla residenza. Il domicilio determina una dimora stabile e costituisce di per se stesso un fatto che lega lo straniero alla patria nostra: per tale motivo noi ci siamo piuttosto ispirati alle disposizioni consacrate nel Codice vigente nell'art. 8 che accettare la proposta dell'Ufficio centrale; il quale attribuisce alla residenza, quelle conseguenze che il nostro legislatore nella legge vigente attribuisce al domicilio.

Ciò per spiegare la sostituzione del domicilio alla residenza, ma evvi un altro punto che modifica sostanzialmente il nostro concetto rispetto a quello dell'Ufficio centrale. Noi abbiamo considerato che è indispensabile non solo evitare la duplicità di cittadinanza, ma evitare altresì l'indeterminatezza della cittadinanza. La condizione nella quale certe persone possono trovarsi, di formare cioè parte effettiva della popolazione di uno Stato: di essere confusi coi cittadini del medesimo: di assimilare le loro abitudini, parlare la loro lingua e via dicendo, in modo che tutti credono che essi siano cittadini dello Stato, ed autorizzare i medesimi a mantenere a tempo indefinito la loro cittadinanza originaria eleggendo la qualità di stranieri. L'ammettere che essi potessero far ciò a tempo indeterminato, li metterebbe nella condizione di cavar profitto dei benefici di cui godono i cittadini italiani: di vivere in mezzo a noi: di essere reputati cittadini, e di poter poi a tempo indeterminato eleggere la loro cittadinanza straniera, ed assumere la qualità di stranieri finchè loro garbi, per esonerarsi così dagli oneri, che conseguono dalla cittadinanza.

Per evitare tale inconveniente ci è sembrato di ammettere la libertà di elezione, ma non a tempo indeterminato. Il figlio di chi è domiciliato da dieci anni in Italia, secondo il nostro legislatore, è reputato cittadino. Ebbene, se questo figlio, egli pure stabilisca il suo domicilio in Italia, e lo mantenga per dieci anni, i figli di lui ed i figli dei figli potranno anche continuare ad essere stranieri facendo l'elezione?

Nel sistema attuale si può verificare che non solo il figlio di lui, ma fino alla seconda e terza discendenza, e a tempo indeterminato, il figlio del domiciliato da dieci anni colla elezione della cittadinanza straniera, che è quella del padre suo, continuerà ad essere straniero vivendo pure in mezzo a noi e godendo i benefici che possono derivare dal vivere nella nostra patria, ma senza sottostare agli oneri.

Per eliminare tale inconveniente, noi, ammettendo pure la libertà di elezione, non intendiamo di ammetterla a tempo indeterminato, perciò abbiamo proposto quell'ultimo comma che dice: « tale dichiarazione (cioè la dichiarazione di eleggere la cittadinanza straniera) non potrà essere ripetuta che dai discendenti di primo grado che si trovano nelle condizioni suddette ». Se meglio piacesse si metta di primo e di secondo grado.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Di questa cosiddetta presunzione di cittadinanza stabilita nell'articolo 8 del Codice civile, che si vorrebbe con una notevole modificazione sia pure, riprodurre nella legge, è stata già fatta parola nella discussione generale. E allora ho dato io la risposta, che mi pareva non avesse avuto dall'onorevole Scialoja, al collega Chironi, il quale insisteva perchè la si riproducesse.

Da un colloquio avuto poi col collega Chironi, appariva che le mie ragioni lo avessero persuaso, sicchè questa figura della presunzione della cittadinanza, che egli lamentava scomparsa, non si sarebbe più riaffacciata. Invece la trovo riproposta con l'autorità che deriva dal nome del Chironi non solo, ma da quelli altresì del Gabba e del Fiore, e mi è necessario quindi indugiarmi anche più su questa proposta.

È *reputato cittadino*, dice il Codice civile all'articolo 8, il figlio nato nel Regno da stra-

nieri che vi abbiano fissato il domicilio da dieci anni. La residenza per causa di commercio non ha all'uopo alcuna efficacia.

Ebbene, codesta locuzione che si vorrebbe mantenuta è universalmente e giustamente censurata.

L'illustre Bianchi, nel suo celebrato commento del Codice civile nostro condanna come assai infelice quella espressione « è *reputato cittadino* ».

Si vuol parlare forse di una presunzione? egli si chiede. « Ma in materia di stato delle persone la legge non procede per via di presunzioni, ma di attribuzione, e conclude che è la legge sola che può attribuire ad una persona un determinato stato civile »; si voleva dire dunque è cittadino italiano costui che è nato da persona che in Italia si trova aver domicilio da oltre dieci anni.

Chiarito questo punto, ridotta la cosa ai termini di una attribuzione di cittadinanza e non di presunzione, restano di fronte i due principii, il principio nostro che dice: costui che è nato in Italia dallo straniero che vi si trova, sia pure, da almeno dieci anni, è straniero durante la minore età; potrà bensì, appena diventi maggiorenne, optare per la cittadinanza nostra. Gli avversarii, persistendo in quella infelice formula che pare alluda ad una presunzione, dicono invece: sia egli cittadino italiano fin dalla nascita e solo possa, diventato maggiorenne, optare invece per la cittadinanza straniera. Il vantaggio del nostro sistema, tanto più rispettoso in questa parte del *ius sanguinis*, è quello soprattutto di mantenere unita la compagine familiare anche nei riguardi della cittadinanza mentre il figlio è minorenni.

Finchè dura la minore età, come è straniero il padre, tuttochè qui domiciliato da oltre dieci anni, così continui a rimanere straniero il figlio. Ripeto poi ciò che già feci notare al Chironi, che nei riguardi del servizio militare, uno dei punti in cui più si manifesta l'efficacia della cittadinanza, non avremo danno col sostituire il nostro sistema a quello del Codice, perchè è disposizione della legge militare che, per il solo fatto di essere domiciliati nel Regno, anche stranieri sono iscritti nelle liste di leva, e sta in loro facoltà di opporre la loro condizione di straniero al momento di essere chiamato a prestare servizio militare.

Per tutto ciò noi abbiamo creduto di poter aderire alla proposta dell'onor. Scialoja che chi nasce da persona residente (e verrò poi a dire perchè *residente* invece di *domiciliato*) da oltre dieci anni nel Regno sia straniero; soltanto gli si fanno ponti d'oro perchè acquisti la cittadinanza; basta ne dichiarare l'opzione entro il 22° anno; per di più si ammette l'opzione tacita quando, non solo il genitore alla nascita di lui, ma egli stesso al momento della maggior età, si trovi risiedere da più di dieci anni nel Regno; s'intende allora *ipso iure* che egli abbia voluta la cittadinanza italiana pel solo fatto di non aver dichiarato che voleva conservare quella straniera. Così, senza danno per noi e col dovuto rispetto all'unità familiare, funziona questo sistema contrapposto a quello del Codice. Vediamo ora perchè si è sostituito il criterio di residenza a quello di domicilio.

Francamente, ci siamo ispirati per questo provvido mutamento a quanto in questo riguardo ha fatto la legge Sonnino, per ciò che riguarda la concessione della naturalità.

È bene dar peso più alla residenza che al domicilio. Ha detto l'onor. Fiore che il domicilio stabilisce una dimora stabile; me lo perdono, ma è tutto l'inverso, questa dimora stabile è propria della residenza, che, giusta la definizione del Codice, è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale; mentre uno può non venire mai o quasi mai in Italia e tener qui tuttavia il centro principale dei suoi interessi, cioè il suo domicilio. Dunque, trattandosi di affratellarci persone che convivano con noi, che abbiano con noi permanenti contatti, è alla residenza che si deve dare il sopravvento, perchè essa significa continuata convivenza con noi mentre il domiciliato non residente può essere benissimo persona che non si è mai vista in faccia. Ecco perchè fu preferita la residenza al domicilio.

Veniamo all'altro punto in cui risiede realmente una più radicale innovazione proposta dall'illustre collega.

Certamente è uno stato di cose che non piace nemmeno a noi quello di famiglie che da generazioni e generazioni risiedono in Italia e a noi tuttavia non si assimilano perchè di padre in figlio si riaffermano stranieri nel momento in cui occorre di fare l'opzione e ciò specialmente per sottrarsi agli oneri del servizio mi-

litare, che altrimenti in quel momento dovrebbero sopportare. Questa è una posizione che non può piacere ad alcuno. Anzi posso dire che il senatore Scialoja, che mi dispiacè di non vedere presente, quando appunto stava compilando il progetto di legge, ha dibattuto questo punto col ministro della guerra, precisamente perchè il ministro della guerra aveva manifestato il desiderio che, ad una certa epoca, alla seconda o alla terza generazione, si rendesse definitiva la posizione di questa gente che sta in Italia sotto l'egida delle nostre leggi, che ne ha assunti i costumi, che forse parla la nostra lingua ed ha dimenticata la lingua d'origine (vede bene l'onor. Fiore che io accentuo anche di più le ragioni da lui addotte).

Ma che cosa sta di contro, per cui lo stesso ministro della guerra ha rinunciato ad ogni insistenza in proposito? Sta di contro la tema della reciprocità per parte delle altre nazioni. In fondo queste famiglie residenti in Italia, considerevoli per censo, per capacità, ecc., che perseverino a voler rimanere straniere si può dire che si contino sulle dita, mentre, viceversa, noi abbiamo una larga emigrazione nostra all'estero, gente che da anni, e in qualche luogo da secoli, risiede fuori e nella quale si è sempre perpetuata la cittadinanza italiana, in omaggio al principio che presiede alla nostra legge sulla cittadinanza, il principio del *ius sanguinis*. Ebbene di fronte all'acquisto di non molte famiglie estere, desiderabile, sia pure per ragioni, di cui non ci dissimuliamo tutto il grave peso, correremmo il pericolo di perdere, per ritorsione di altri Stati, queste centinaia e centinaia di migliaia di cittadini e di famiglie che abbiamo all'estero. Ecco perchè di fronte a questa obbiezione che lo stesso Scialoja aveva fatto, a suo tempo, al ministro della guerra, il primo interessato a non lasciarsi sfuggire questi figli di famiglie straniere residenti in Italia, il ministro della guerra ha ceduto non solo, ma ha riconosciuto che sarebbe maggiore il danno che non il vantaggio che si avrebbe accettando il principio, di cui viene ora rinnovata la proposta.

GABBA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABBA. Nel proporre alcuni emendamenti io e alcuni miei colleghi abbiamo avuto anzitutto il proposito di non discostarsi, quando

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o LUGLIO 1911

non fosse necessario, dal disposto del Codice civile; per questo motivo appunto noi abbiamo proposto di ritornare all'art. 8 del Codice civile, che presume cittadini i figli nati nel Regno da genitori qui domiciliati da dieci anni, non per ragione di commercio.

Il relatore Polacco rifugge da questa presunzione di cittadinanza, ma questa presunzione stessa si ritrova nell'articolo primo. Quivi si presume la nascita in Italia; là si presume la intenzione di essere italiano.

Venendo ora all'art. 3 del progetto, io osservo che si contemplano in esso differenti ipotesi. La prima è quella di uno straniero nato nel Regno, magari per caso, che dall'Italia può essere subito scomparso, i cui genitori sono ignoti e il quale tutto ad un tratto ricompare, dopo 20 anni, in Italia per domandare di prestare il servizio militare.

A noi è parso che in tali circostanze il semplice fatto di offrirsi per il servizio militare, non sia ragione sufficiente per far diventare quella persona cittadino italiano.

Io poi non posso non insistere sulla proposta, già esplicita e sostenuta dal collega senatore Fiore, di cui nel privato convegno con lui ed altri colleghi io fui il principale sostenitore.

Vi insisto, perchè non si perpetui il caso di famiglie che, di generazione in generazione, per secoli e secoli, continuano a conservare una cittadinanza straniera, malgrado vivano da italiani.

In una delle più cospicue città d'Italia, che non voglio nominare, una delle principali famiglie, che pure non voglio nominare, da un paio di secoli a questa parte conserva una cittadinanza estera, con grande e costante sorpresa di tutta la cittadinanza. Vero è però che un appartenente a questa famiglia prese parte ad una guerra dell'indipendenza italiana e perdetto anche un occhio. Altri esempi di codesto genere ci saranno in Italia; ora a me pare ragionevole, giusto e decoroso per l'Italia impedire che si perpetuino o si ripetano.

Oppone il relatore onor. Polacco che non dobbiamo dimenticare il pericolo della reciprocità. Ma io osservo che, se noi abbiamo codesto scrupolo possiamo rinunciare a fare una legge nostra in materia di cittadinanza; ed anche oppone il relatore Polacco esservi in esteri Stati centinaia e migliaia di famiglie italiane che di

generazione in generazione conservano la cittadinanza italiana. Confesso che la cosa mi sembra un po' strana, a meno che si tratti di famiglie forestiere, che sono in Italia unicamente per ragioni di commercio. Che si continui in Italia di generazione in generazione a mantenere una cittadinanza forestiera, mentre vi si vive da italiani, mescolandosi colla popolazione italiana in virtù di ogni guisa di relazioni, di parentela, di interessi e di assetto, e vi si fa uso giornaliero in casa e fuori della lingua o del dialetto locale, mi pare, lo ripeto, assurda e sconvolgente cosa, che la legge italiana non deve più oltre tollerare.

Presentazione di disegni di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni al ruolo organico del personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto;

Vendita alla Società Nazionale delle Officine di Savigliano per il prezzo di lire 88,770 della proprietà demaniale denominata « Officine di Savigliano » e delle sue dipendenze, e cessione alle ferrovie dello Stato di una zona di terreno demaniale sulla fronte della detta proprietà per il prezzo di lire 24,855.26.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la procedura prescritta dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

FIORÉ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORÉ. Debbo insistere innanzi tutto su quella frase che trovo nella prima parte dell'articolo 3^o e cioè: lo straniero nato nel Regno.

Due sistemi sono stati adottati in materia di cittadinanza ed in materia di presunzione di cittadinanza.

Uno è quello della territorialità, che è l'an-

tico sistema, che attribuiva più che la cittadinanza la sudditanza, a chiunque fosse nato nel territorio del Signore. L'altro è il sistema romano, il sistema che seguiamo noi, quello cioè che fa dipendere la cittadinanza dai vincoli del sangue. In questo sistema la nascita può avere pure una influenza, ma sottometto all'Ufficio centrale che nell'articolo, come trovasi da esso redatto, attribuendo questa influenza al fatto della nascita, si viene quasi quasi a costruire in quel caso una presunzione di cittadinanza *jure territorii*.

Nel Codice francese, per quello che mi rammento, evvi un articolo che dice che il figlio nato in Francia da uno straniero nato egli pure in Francia è reputato francese.

Con tale disposizione viene ad ammettersi una presunzione di cittadinanza fondata sulla territorialità, che non può essere giustificata.

Ora, voi vi proponete di attribuire importanza alla residenza o volete attribuirla alla prestazione del servizio militare; ed allora perchè contemplate la condizione della nascita? È il servizio militare che dovrebbe determinare l'attribuzione della cittadinanza a colui che lo abbia prestato, ed abbia per esso compromesso la sua vita in difesa del nostro paese. La circostanza della nascita per attribuire un diritto alla cittadinanza può parere una riproduzione del concetto di cittadinanza *jure territorii*, il quale è perfettamente eliminato nel sistema del nostro Codice civile, e dovrebbe essere eliminato ora che si tratta di contemplare i rapporti che possono legare le persone alla patria. Il rapporto col territorio deve avere una influenza, ma secondaria per stabilire la cittadinanza, e per attribuire il diritto a conseguirla.

Perciò domanderei all'Ufficio centrale di sopprimere quella condizione di nascita.

L'articolo in discorso dice: « lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti »; propongo di sopprimere le parole: « nato nel Regno », come condizione per aspirare alla cittadinanza italiana. Domanderei all'Ufficio centrale di volerle sacrificare per non dare così indirettamente una attribuzione di cittadinanza *jure territorii*. Sarebbe preferibile dire dimorante nel Regno, o nato ecc. Questo per la prima parte.

Per quello poi che si riferisce alla residenza, che s'intende preferire al domicilio secondo

ha proposto l'Ufficio centrale, senza volere esprimere una opinione collettiva, e lasciando che ciascuno dei tre pensi alla propria maniera, dichiaro che per la parte mia individuale riconosco che la dimora abituale debba valere principalmente come fatto determinante, perchè, secondo il mio concetto, è colui che forma parte effettivamente della popolazione dello Stato che assimila a poco a poco le abitudini del popolo, e che diventa parte del medesimo.

Laonde mi sembra che la residenza, che è la dimora abituale di coloro che si confondono col popolo e fanno parte del medesimo, debba reputarsi circostanza veramente valutabile per l'attribuzione della cittadinanza al figlio di colui che la mantiene senza interruzione durante 10 anni.

Per parte mia quindi accetto di sostituire la parola « residenza » all'altra « domicilio » nell'emendamento da noi proposto all'articolo 3. Manteniamo però fermo l'ultimo comma (e rispondo così al relatore). Convieni mettere in armonia l'ultimo comma del proposto emendamento, che elimina la estraneità a tempo indefinito, con l'altro emendamento che abbiamo proposto relativamente alla perdita della cittadinanza italiana regolata all'art. 8, perchè i due emendamenti si completano.

Noi non ammettiamo che un italiano possa essere a tempo indefinito italiano, solo perchè il capo della famiglia era un italiano, nonostante che egli abbia poi rotto ogni rapporto con l'Italia, ed abbia stabilito il suo domicilio e la residenza in paese straniero. Tale circostanza deve col tempo modificare a poco a poco il carattere nazionale, perchè esso pure si modifica col tempo.

Quindi noi non temiamo il pericolo segnalato dal relatore, che cioè, se fosse accettato l'emendamento proposto all'ultimo comma, si correrebbe il rischio del trattamento reciproco a riguardo degli Italiani residenti da tempo considerevole nel paese straniero. Tale pericolo non si avverte, essendochè ammettiamo il concetto di reciprocità, cioè che non si deve perpetuare a tempo indefinito l'italianità rispetto a coloro che fanno parte della popolazione straniera, come non si deve mantenere a tempo indefinito la estraneità rispetto a coloro che effettivamente fanno parte della popolazione italiana.

Bisogna guardare i due concetti nel loro complesso, e allora l'argomento fondato sul pericolo del trattamento reciproco vien meno, perchè non escludiamo l'applicazione della regola reciproca.

Noi siamo logici, nel senso che ammettiamo in massima che debba essere attribuita la cittadinanza a coloro che effettivamente per un tempo considerevole fanno parte del popolo italiano, che prendono parte a tutte le vicende sociali economiche e politiche del nostro paese; che profittano dei vantaggi e dei benefici che provengono dal vivere in un paese civile come è il nostro, e pensiamo che essi non debbano essere reputati a tempo indefinito stranieri, ma che debbano bensì portare gli oneri che sono imposti ai cittadini.

Ci pare sconveniente e pericoloso che essi possano a tempo indefinito vantare la loro estraneità, quando si tratti di mantenere i loro obblighi verso il nostro paese e poi approfittare della cittadinanza italiana apparente per confondersi coi cittadini.

Ed anche non ci pare conveniente il mantenere l'italianità a tempo indefinito e ciò per due motivi. Primo: perchè accade che in parecchi paesi stranieri la legge attribuisce la cittadinanza ai residenti per un certo tempo, e noi che abbiamo eliminato la duplicità della cittadinanza, perchè essa è un fatto giuridico deplorabile, non dobbiamo poi cercare indirettamente di far nascere la duplicità di cittadinanza, ammettendo che possa essere straniero per tempo indefinito colui che forma parte della popolazione italiana, che vive in mezzo a noi, e che è dalla generalità reputato cittadino italiano. Secondariamente poi vogliono prevenire che possa restare italiano a tempo indefinito colui che da considerevole numero di anni abbia rotto ogni rapporto colla patria, e che domanda di essere italiano quando gli accomoda. Secondo il concetto, consacrato nell'altro emendamento, riteniamo che dev'essere reputato straniero l'italiano che per lunghi anni vive in mezzo a popoli esteri.

Noi non temiamo quindi il pericolo della reciprocità, anzi armonizziamo i due concetti, facendone l'applicazione sia rispetto all'italiano residente all'estero, il quale a tempo indefinito, per generazioni e generazioni, non può rima-

nere italiano, quando abbia abbandonato l'Italia e non abbia più rapporto con la patria, sia pure rispetto allo straniero, che vive in Italia, il quale se vuole profittare dei vantaggi della patria nostra deve essere assimilato a coloro che portano gli oneri come cittadini dello Stato.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non entrero in tutte le dispute a cui ha già dato luogo quest'articolo 3 che l'egregio relatore ha già indicato quanto sia complesso e grave per il suo contenuto. Non so se proprio nella mente del primo compilatore del progetto, cioè dell'onor. Scialoja, quell'ipotesi del figlio dello straniero nato nel Regno stesse isolatamente a sé o si collegasse con una delle due ipotesi che egli fosse figlio di genitori nati in Italia ovvero di genitori aventi da dieci anni la residenza, come diceva il progetto suo; non posso entrare in alcuna analisi circa il possibile collegamento di quella ipotesi della nascita del figlio dello straniero in Italia con le due che erano indicate successivamente, perchè non ho la relazione dell'onor. Scialoja sottocchio e non la rammento. Comunque, mi paiono gravi le considerazioni fatte dai senatori Gabba e Fiore contro l'accettazione di quella ipotesi così isolata che pone il progetto dell'Ufficio centrale, di un individuo cioè nato in Italia, che vi ha vissuto forse le prime ventiquattro ore della sua vita, il quale dopo venti anni possa chiedere la nazionalità italiana a condizione di prestare servizio militare in Italia. Questa condizione, come diceva bene il collega Fiore, che significa esporre la vita, versare il proprio sangue, sposare la causa della patria di elezione, forse anche contro quella dove si è vissuto negli anni della gioventù, è tale fatto che si potrebbe ritenere da solo sufficiente a conferire il titolo d'acquisto della nazionalità. Ma su ciò non voglio trattenermi. Mi preme rammaricarmi col senatore Fiore che egli abbia abbandonato così mollemente la proposta sua e dell'onor. Gabba, di ripristinare l'indicazione del domicilio in luogo della residenza.

Quanto ha accennato l'onor. collega Gabba a proposito di numerose famiglie che vivono in Italia con cittadinanza estera da molte generazioni, è un fatto che tutti siamo in grado di conoscere. Omettendo pure di nominare

luoghi ed indicare casi di persone, tutti sappiamo che vi sono alcune tra le più importanti città italiane in cui certe forme dell'attività economica sono quasi completamente nelle mani di codeste famiglie straniere. Anche in quest'Aula vi sarà, con maggiore competenza della mia, chi possa accertare, per esempio, quanta parte del movimento marittimo napoletano sia in mani di stranieri che da generazioni si trasmettono questa forma importantissima di attività commerciale ed industriale.

In altre provincie vi sono industrie e commerci del pari monopolizzati da famiglie straniere. La constatazione dell'importanza economica che hanno nella società italiana questi gruppi di famiglie straniere che da generazioni vivono tra noi e cooperano utilmente all'incremento della nostra vita civile colla propria attività, ma che si conservano estranee alla nostra famiglia nazionale, è un fatto saliente che deve ammonire il Senato di non dare al concetto giuridico della residenza una importanza maggiore di quella del domicilio, anzi di mantenere al domicilio la prevalenza sopra la residenza. Io parlerò un linguaggio molto pratico. Il domicilio, secondo il Codice civile, è il luogo dove un individuo ha la sede principale dei suoi affari: la residenza è il luogo dove egli tiene la dimora abituale.

Colui che è soggetto alla podestà paterna ha il domicilio del padre per legge, ma il Codice civile non dice che ha la residenza del padre; ed è naturale, perchè il padre, pur avendo un figliuolo minorenni sotto la sua podestà, e non potendogli dare altro domicilio che il proprio, può benissimo mandare il figliuolo a risiedere il luogo diverso dal proprio domicilio. Quante sono queste famiglie straniere che mandano per molti anni, durante l'età minore, i loro figli all'estero, perchè facciano pratica di commercio, perchè seguano corsi di istruzione, perchè imparino bene la lingua della patria d'origine, dalla quale non vogliono essere divelti mai, neppure quando si propongono di perpetuare la loro attività commerciale e industriale in Italia! Queste famiglie non mandano all'estero solo i figli maschi, ma spesso anche le figlie, specialmente allo scopo di far loro apprendere la lingua della patria, di quella patria che vogliono conservare impressa vivamente nel cuore dei figli.

La residenza del minorenni è un non senso, non è un fatto tanto facile a constatare: la residenza del minorenni non è regolata da nessuna delle nostre norme legislative. Cosa avviene in realtà, secondo il diritto vigente? Avviene che il minorenni, figlio dello straniero che vive in Italia, che si è arricchito in Italia, comincia ad avervi residenza volontaria e giuridicamente efficace il giorno in cui compie il ventunesimo anno; ma su cento casi probabilmente ve ne saranno 99 in cui questi giovani, dal giorno in cui compiono la maggiore età si guarderanno bene dallo stabilire la residenza in Italia, perchè delle due l'una: o hanno eletto di prestar servizio militare in Italia, e già al ventesimo anno devono trovarsi iscritti nelle liste di leva e residenti in Italia; o hanno eletto, il che è più frequente, di non prestare servizio militare in Italia, e al giungere del ventunesimo anno certamente non saranno in Italia e non vi avranno quindi la decennale stabile dimora che il progetto suppone.

D'altronde, la lettera del testo che propone l'Ufficio centrale, conforme, in questa parte, al testo del progetto Scialoja, fa l'ipotesi che colui che è nato da genitori stranieri residenti da dieci anni almeno in Italia, quando ha compiuto il ventunesimo anno, può dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana, ma se risiede nel Regno da almeno dieci anni, diviene cittadino italiano al compiere del ventiduesimo anno.

Io chiedo al relatore, e al ministro guardasigilli, se nella loro sapienza riescono a intendere come si possa attribuire effetto giuridico alla residenza decennale di un giovane di ventidue anni, la quale dovrebbe evidentemente svolgersi quasi per intero durante la sua minore età, il che significa attribuire effetto giuridico alla volontà del minorenni.

A me sembra che questo sia contrario ai principi di diritto; mentre per il domicilio è cosa più semplice e corretta, perchè la legge attribuisce essa medesima al minorenni il domicilio dei genitori.

Notino gli onorevoli colleghi, che per le disposizioni tassative del Codice, che non a caso ha distinto e definito il domicilio e la residenza con formule molto diverse, il cambiamento di domicilio ha connotati (permettetemi la parola) giuridici e di fatto che sono con-

creti e precisi, che offrono una traccia sicura per verificare se è avvenuto o no; mentre il cambiamento di residenza, cioè il cambiamento della dimora abituale, è un puro e semplice fatto materiale.

Che cosa succederà? Succederà che colui che non vuole sottostare a questa legge, non vuole accettare questo ponte d'oro (come lo chiama l'onor. relatore con una immagine più fiorita che corrispondente alla realtà delle cose), quando non vuole varcare questo ponte d'oro al ventiduesimo anno, basterà che tre o sei mesi prima di giungere a questa vada a fare un viaggio all'estero. Chi potrà dire se è andato all'estero con l'intenzione di restarvi abitualmente, o precariamente?

Si dovrebbe istituire all'uopo una inquisizione, si dovrebbe aspettare molto tempo oltre il ventiduesimo anno per verificare se è reale o no il cambio di residenza. Davanti a tutte le difficoltà che ci sono per l'accertamento della residenza in Italia da dieci anni indietro fino al giorno in cui sia compiuto il ventiduesimo anno, di fronte invece alla precisione e semplicità della constatazione della conservazione del domicilio in questo tempo; di fronte al fatto, che il domicilio del minore è legalmente stabilito, mentre la residenza del minore è un problema che non so in qual modo si potrebbe risolvere, io credo che gli onorevoli colleghi Gabba e Fiore farebbero bene a mantenere la formula del domicilio, contenuta nel loro emendamento. Ciò eviterebbe anche le facili frodi agli intenti di questa legge. Qui si è parlato molto, per quanto ho sentito, di servizio militare; e certamente questa è una delle cure, uno degli oggetti ai quali dobbiamo volgere l'occhio con grande attenzione e scrupolosità; ma una legge sulla cittadinanza è una legge di difesa di una serie complessa di grandi e altissimi interessi, tra i quali è certamente da porre (e il Senato pone senza dubbio) quello della affermazione della dignità della nazione italiana di fronte alle straniere. Ora da questo punto di vista dobbiamo anche preoccuparci che questa legge contenga affermazioni degne di un paese grande e civile; queste affermazioni siano pur benevoli verso gli stranieri, ma siano dignitose. Più benevola della legislazione italiana verso gli stranieri non ne esiste altra, e non è certamente oggi il momento di

cambiare indirizzo; ma nello stesso modo si deve guardare con affetto geloso la difesa della qualità di cittadino italiano, si deve impedire che uno straniero che viene a fare qui i suoi interessi e non crede di partecipare agli alti interessi morali e giuridici che costituiscono il patrimonio giuridico contenuto nel diritto di cittadinanza, possa illimitatamente, attraverso le generazioni, fare della terra italiana un luogo piacevole di alloggio, una sede di affari, possa sfruttarla per arricchire, insegnando ai figli che pur traendo i benefizi del loro stato e della loro posizione dal vivere in Italia, non hanno nessun legame né di sentimenti, né di affetti verso la terra ospitale. Per queste ragioni, senza fare proposte, esprimo il pensiero che gli onorevoli Gabba e Fiore faranno buona cosa a mantenere il loro emendamento nella parte di cui ho discorso.

Presentazione di un disegno di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 a tutto il mese di dicembre 1911.

Prego il Senato di volerlo trasmettere alla Commissione di finanze, per il relativo esame.

PRESIDENTE. Dò atto all'onor. ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge « Sulla cittadinanza ».

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. A me pare che il testo concordato tra l'Ufficio centrale e me, come proponente alcuni emendamenti, debba avere il suffragio del Senato, nonostante le critiche che sono state mosse or ora da varie parti ed in vario senso.

Comincio dal punto che può parere più dubbio, concernente quello straniero, nato in Italia, contro cui rivolse i suoi strali il collega Fiore, il quale sostenne che il semplice fatto della nascita in Italia non deve avere alcuna efficacia relativamente alla cittadinanza italiana.

Ora, io credo che il collega Fiore si sia impressionato delle prime parole dell'articolo, perchè se lo avesse considerato nel suo complesso, avrebbe veduto che appunto per esso il solo fatto della nascita non determina nulla: il fatto della nascita soltanto se è unito con altre circostanze può determinare, secondo questo articolo, la cittadinanza italiana: il fatto della nascita unito col servizio militare, spontaneamente assunto nel nostro esercito, o con altri servizi prestati allo Stato, oppure il fatto della nascita unito a quello della più o meno lunga residenza nel Regno.

Come vede il collega Fiore, non è il semplice caso della nascita quello a cui si è voluto attribuire efficacia. Ma quando i fatti posteriori, volontari, dell'individuo, ci dimostrano che egli è così affezionato alla nostra patria ed alle nostre istituzioni, che ad esse egli dedica la maggiore o la più eletta parte della sua vita, noi riteniamo che la nascita nel nostro paese nell'animo suo non possa più considerarsi come un mero fatto accidentale, che non abbia prodotto alcun effetto; noi crediamo che la nascita e la vita susseguente lo abbiano vincolato indissolubilmente all'Italia.

Non si può dire che il nascere in un paese sia sempre un caso che non lasci traccia nella coscienza dell'individuo: può essere che uno nasca accidentalmente in un luogo e non se ne debba ricordare, se non quando debba ricavare il suo atto di nascita; ma in moltissimi casi il fatto della nascita, con altre circostanze, che non si possono tutte prevedere in una legge, lega un individuo al territorio dove è nato; s'invoca spesso la carità del natio loco, appunto perchè si genera naturalmente nell'animo dell'uomo un affetto speciale per il luogo dove egli ha aperti gli occhi alla luce. Quando questo stato di coscienza è dimostrato dal fatto importantissimo del servizio militare o civile prestato allo Stato o dalla prolungata residenza, a me pare che esista una causa più che sufficiente per ammettere che l'individuo sia iscritto nel numero dei nostri concittadini.

Viene l'altra questione: conviene aver riguardo alla residenza o al domicilio?

Il collega Fiore, per questa parte, ha dichiarato di non tener più al domicilio e di unirsi alle proposte dell'Ufficio centrale e mie, per cui la residenza deve considerarsi come circostanza determinante. Ma il collega Mortara, con la grande autorità che tutti gli riconoscono, ha voluto subito richiamare all'ovile la dispersa pecorella Fiore, e gli ha detto: tornate al domicilio! Io vorrei incoraggiare il collega senatore Fiore a rimanere fuori dell'ovile, e vorrei persuadere il Senato dell'importanza decisiva della residenza in questa materia, molto superiore a quella del domicilio: vorrei, se potessi, ma non lo spero, persuaderè lo stesso amico senatore Mortara.

Prima di tutto bisogna ricordare che il sistema di questa legge, anche negli articoli già votati, sostituisce l'elemento della residenza all'elemento del domicilio, al quale si attenevano le disposizioni del Codice civile.

E perchè? Perchè, essendo la cittadinanza un rapporto del tutto personale, un rapporto il quale si deve ricollegare essenzialmente allo stato di coscienza dell'individuo, io ho creduto, e l'Ufficio centrale pure ha opinato, che il fatto della residenza, che è elemento personale, dovesse essere preponderante sopra il rapporto di domicilio, che è obiettivo, che ha riguardo agli affari, alla negoziazione, non alla vita individuale, non alla condizione intima della persona. Uno può avere il suo domicilio in un luogo e non avere con questo luogo altro rapporto che quello pecuniario, determinato dalla gestione dei propri affari; può vivere tutto il tempo della sua vita in altri luoghi, avere altri affetti, muoversi, sentire, pensare, parlare altrove, pur mantenendo il suo centro di affari nel luogo del domicilio. Ora che cosa può considerarsi più determinante in materia di cittadinanza: la parte materiale degli affari o la consuetudine della vita che involge tutti gli elementi morali, intellettuali e sentimentali dell'uomo? A noi è sembrato che si dovesse dare la preponderanza a questo elemento personale della residenza.

Notino i colleghi avversari che il Codice civile, il quale attribuisce al domicilio grande efficacia in questa materia della cittadinanza, vi fa però un'eccezione di tale portata che an-

nulla quasi totalmente l'elemento del domicilio stesso; eccezione che è mantenuta, e direi mantenuta giustamente, posto il loro punto di partenza, dai colleghi Gabba, Fiore e Chironi, nel loro controprogetto. È l'eccezione del domicilio per causa di commercio.

Si dice nel Codice civile e si ripete nel controprogetto ch'io combatto, che la residenza per causa di commercio non ha efficacia in materia di cittadinanza. Ma la prolungata residenza per causa di commercio non è forse il domicilio secondo la definizione del nostro Codice? Perché se per la gestione dei propri affari si sta in un determinato luogo, evidentemente in quel luogo si ha il domicilio determinato dal commercio. Il domicilio dunque, a cui la legge finora, vigente attribuisce tanta efficacia, in questo caso non la produce; anzi non la produce neppure la residenza, secondo il Codice e secondo il controprogetto Fiore, Gabba e Chironi.

Ma il collega Mortara ci faceva testè osservare che nell'articolo 3 di cui si tratta, la residenza, a cui si riferisce il comma secondo, dovrebbe essere quella del minorenni, e soggiungeva: come fate a determinare la residenza del minorenni? Siete costretti qui ad aver riguardo al domicilio, che è quello del padre. Ora a me pare che proprio questa osservazione dovrebbe determinare il collega Mortara a preferire la residenza al domicilio. Io temo sempre di errare quando mi allontano da un'opinione del collega Mortara in materia giuridica; ma credo tuttavia che non sia punto assurdo di parlare di residenza di un minorenni. Non vedo affatto l'assurdo, che in ciò notava il collega Mortara. La residenza è un fatto, è costituita dalla dimora abituale di un individuo. Perciò la residenza si ha in qualunque età; se la dimora si ha in qualunque età, l'abitudine della dimora deve potersi avere in qualunque età. La residenza dunque è un fatto che si può ottimamente riconoscere nel minorenni; mentre invece il domicilio non è proprio del minorenni personalmente, il domicilio del minorenni è quello del padre. Può pertanto accadere che un minorenni sia domiciliato in Italia, per il fatto che il padre ha qui il suo domicilio, pur senza avere mai veduto l'Italia, e per conseguenza senza avere alcun vincolo personale di affetto col nostro paese.

È strano voler attribuire efficacia giuridica in questa materia ad un domicilio, che non è proprio dell'individuo di cui si tratta, e voler respingere l'elemento della residenza che è personale e proprio dell'individuo di cui si tratta.

È evidente che il giovane, che per 21 anni o per gran parte di questo tempo, ha avuto la sua residenza in Italia e si comporta come questo articolo richiede, si sentirà italiano nell'intimo dell'animo suo; mentre se il padre è stato domiciliato in Italia e il giovane è stato residente non si sa dove, avremo la certezza del contrario, perchè se egli, che pur ne aveva l'opportunità, non è venuto a stabilirsi in Italia, è chiaro che non vi è stato attratto da alcun profondo sentimento.

Mi pare dunque che, tanto se si consideri la questione in genere, quanto se la si esamini sotto l'aspetto speciale dei minorenni, si debba dare anche in questo articolo la preferenza alla residenza anzi che al domicilio, come è già stato riconosciuto in altro articolo dal Senato.

Io non vedo la ragione per cui si dovrebbe rompere l'ordine sistematico di questo progetto, appigliandosi ora ad un elemento ora ad un altro.

Quanto all'ultima parte delle proposte dei colleghi senatori Fiore, Gabba e Chironi, dirò che essa si presenta sotto un certo aspetto simpatico, tanto simpatico che il primo movimento dell'animo mio fu appunto in questo senso. Però ripensandoci credetti opportuno di non allontanarmi dal sistema della legislazione attuale per questa parte. Sono questioni che vanno studiate nei loro complessi rapporti, non si debbono riguardare soltanto sotto un unico aspetto.

È certo che noi abbiamo numerose famiglie italiane fuori del nostro territorio, che conservano per una lunga serie di generazioni la cittadinanza italiana; mentre invece abbiamo in Italia un certo numero, ma molto minore, di famiglie straniere, che conservano la cittadinanza straniera anche per varie generazioni. Posto così il problema, bisogna considerare se veramente torri conto all'Italia di correre il rischio (non dico la certezza) di vederci trattati dalle nazioni straniere in quel modo, nel quale noi vorremmo trattare, secondo l'ultimo

capoverso proposto, gli stranieri residenti in Italia.

A me parve che anche il solo rischio dovesse evitarsi; che non giovasse perturbare i rapporti, così come ora sono stabiliti, per un ideale simpatico, ma di non grande efficacia pratica.

E notino i colleghi proponenti che, secondo la loro proposta, anzi secondo quella necessaria disposizione aggiunta, ch'è io testè esaminava, la residenza per causa di commercio non produrrebbe questo effetto. Sicchè per infinite generazioni voi riconoscereste la qualità di straniero a coloro che per causa di commercio risiedono in Italia. E allora dove se ne va il valore di quegli esempi di cittadini svizzeri, o francesi o tedeschi esercitanti il commercio da lunghissimo tempo a Napoli o in Lombardia?

Voi stessi nella vostra disposizione, mossa da alti riguardi, ammettete che queste famiglie conservino la cittadinanza straniera. Qual risultato avreste così ottenuto? Forse neppure il risultato di rendere forzatamente italiani quei figli dell' illustre famiglia, che non volle nominare, ma che descrisse abbastanza palesemente il collega Gabba.

Probabilmente infatti quella illustre famiglia sarebbe costretta, per gli effetti della vostra legge, ad allontanarsi dall'Italia ogni tanto e a ritirarsi nei suoi possedimenti spagnuoli; probabilmente quella legge romperebbe così quei vincoli di affetto, che da anni legano quella famiglia all'Italia fino al punto che essa ha potuto mettere a repentaglio la vita di alcuni dei suoi membri al servizio della causa dell'indipendenza della nostra Italia! Il risultato non sarebbe certamente bello, e sarebbe tutto a detrimento nostro. Vale la pena perciò di modificare il progetto ministeriale accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro? Non mi pare.

Concludo che questo articolo è stato a lungo meditato, discusso, tra me e il ministro della guerra anche per i suoi effetti militari, e che per quanto io vi ripensi, lo trovo così saldamente costruito, che non vorrei che lo si demolisse da una parte o dall'altra, indebolendone la logica costituzione, la quale in questa materia significa anche la connessione con l'intima coscienza degli uomini, a' quali vogliamo attribuire il carattere di nostri concittadini. (*Benissimo*).

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Ho ascoltato con molta attenzione le argomentazioni del mio egregio collega Scialoja. Egli attribuisce al fatto della nascita una certa importanza, ma può anche accadere che la nascita sia un fatto accidentale. Mi pare che il Voet, se non erro, dice che il luogo di nascita non è quello in cui l'individuo è effettivamente nato, ma quello in cui avrebbe dovuto nascere se per accidentalità la madre non avesse partorito altrove. In ogni modo ammetto, come già avevo osservato, che il prestare servizio militare è un fatto decisivo, che può essere un argomento assai forte per legare colui, che lo presta, alla patria, e farlo considerarle come attaccato, per tale circostanza a noi, che siamo cittadini nati. Ma se vi è questa ragione che decide, perchè si vuole mettere in campo pure la circostanza della nascita? Perchè si vuole infiltrare nel Codice civile nostro, o nella legge relativa alla cittadinanza, una certa reminiscenza di territorialità, che noi abbiamo eliminata, escludendo la cittadinanza *jure soli* che era la cittadinanza che il Signore attribuiva a quelli che nascevano sulla sua terra? Non deve reputarsi meglio e sufficiente il mantenere la seconda parte, soltanto, cioè, che a colui, il quale ha prestato servizio militare in Italia, che ha mostrato così di essere legato alla nostra terra, può, ecc. ecc.? Non deve reputarsi più prudente l'omettere la circostanza della nascita una volta che, ripeto, abbiamo eliminato completamente il concetto della cittadinanza *iure soli* attribuita, secondo il diritto feudale, e secondo quelle legislazioni che al diritto feudale si sono ispirate?

Questo per quel che concerne la nascita.

Per quel che concerne la residenza in luogo del domicilio richiesta secondo il nostro emendamento, ho dichiarato che, non in nome dei miei colleghi, ma in nome mio individuale e personale, avrei potuto accettare che il fatto della residenza di dieci anni non interrotti in Italia, nell'ipotesi che da colui che abitualmente vive in mezzo a noi sia nato un figlio, possa reputarsi sufficiente per ammettere che il detto figlio sia considerato italiano. È infatti naturale che colui, il quale vive in mezzo a noi, che impara a parlare la nostra lingua, che dai primi giorni della sua vita si trovi legato al nostro paese, debba essere facilitato l'acquisto della

cittadinanza nostra. Il fatto della residenza, che determina il luogo abituale in cui il padre dimora, mi pare che possa essere una ragione sufficiente per l'applicazione della disposizione di quell'articolo. E nonostante le savie osservazioni fatte dal collega Mortara, sempre acuto nelle sue argomentazioni, devo osservare che quantunque il domicilio sia un fatto più serio, purtuttavia, esso, come l'intende il legislatore italiano, è un fatto che determina piuttosto un rapporto morale, che un rapporto personale.

Non rammento bene in questo momento l'autore che lo scrive; mi pare che sia Dicey nella sua opera sul domicilio. Sicuramente rammento che gli Inglesi, quando discorrono del domicilio, secondo il concetto italiano, osservano che essi non possono capire che la sede giuridica della persona possa essere il luogo in cui si trova il centro degli affari suoi e dei suoi interessi. Secondo essi, sembra più razionale che gli affari si centralizzino dove la persona risiede, piuttosto che supporre che la persona debba avere la sua sede e si trasporti dove gli affari si ammassano e si centralizzano. E ciò per dire che, considerando la circostanza della vita in mezzo al popolo come causa determinante dell'assimilazione delle abitudini del medesimo, è solamente per tale motivo che a me sembra meglio ritenere tale circostanza effettuata mediante la residenza, che è la dimora abituale, e che corrisponde a quello che gli Inglesi chiamano *home*.

Mantenendo fermo l'emendamento sottoscritto da Gabba, da Chironi e me, la mia proposta consiste nel sostituire la parola « residenza » a quella di « domicilio »; laonde la residenza diventerebbe la causa determinante, per attribuire la cittadinanza al figlio di colui che da 10 anni risiede in mezzo a noi, vale a dire che ha in Italia il suo *home*.

Ciò dichiaro come opinione mia personale. In risposta poi a quanto ha detto l'onor. collega Mortara, debbo osservare che, stando nel mio ordine d'idee, non si tratta in verità della residenza del figlio: la residenza non si riferisce infatti principalmente a lui, ma contempla bensì il caso del figlio nato da colui che risiede da 10 anni in Italia, il quale figlio, può domandare l'applicazione di quelle disposizioni tutte particolari che lo concernono.

L'Ufficio centrale ha fatto della residenza

del figlio una causa determinante per l'attribuzione della cittadinanza di lui, e rispetto alla proposta dell'Ufficio sono veramente importanti le osservazioni di Mortara; ma io parlavo veramente nell'ordine di idee dell'emendamento proposto da Gabba, Chironi e me. In quest'emendamento consideriamo il domicilio del padre come determinante. Io accetterei invece di sostituire alla parola « domicilio » la parola « residenza » mantenendo tutto l'insieme dell'emendamento così come l'avevamo proposto: il quale sarebbe così modificato: « il figlio di colui, che risiede da 10 anni in Italia può ottenere la cittadinanza italiana eleggendola e facendone dichiarazione entro l'anno della maggiore età.

Per quello poi che concerne l'ultimo comma, l'onor. collega e amico Scialoja ha riprodotto l'argomentazione del relatore, alla quale io avevo già risposto, e non posso fare altrimenti che ripetere a lui l'argomentazione colla quale ho cercato di respingere le ragioni del relatore.

Essi guardano la loro proposta nel complesso, e noi guardiamo i nostri emendamenti nella loro integrazione, dirò così, perché l'emendamento all'art. 3 va messo in confronto con l'altro emendamento che abbiamo proposto all'articolo 8 che concerne la perdita della cittadinanza italiana.

Coll'ultimo comma del nostro emendamento cerchiamo di eliminare, come ho già detto, la perpetuazione della estraneità in Italia, come coll'altro nostro emendamento intendiamo evitare la perpetuazione della italianità all'estero. A noi sembra che non evvi alcun interesse di legare a tempo indefinito alla patria coloro che fanno parte di una popolazione straniera, e che vivono in mezzo ad essa e che sviluppano la loro attività come facenti parte del popolo. Pur ammettendo che essi non possono certamente cancellare i sentimenti per la loro patria originaria, il fatto è che effettivamente fanno parte della popolazione del paese, che li ospita, e che, assimilando le loro abitudini, devono essere governati meglio dalle leggi fatte pel popolo, di cui essi fanno parte, piuttosto che da quelle della loro patria originaria da essi abbandonata.

Col dare ad essi il vantaggio della conservazione della cittadinanza italiana a tempo indefinito, e dell'acquisto della cittadinanza del paese straniero si mantiene nel fatto la duplice cittadinanza.

Accade infatti che, secondo le leggi straniere, gli Italiani sono dichiarati cittadini quando risiedono un certo tempo nel paese in cui dimorano, e legiferando come ci propone l'Ufficio centrale non facciamo che perpetuare così i casi in cui l'individuo si trova ad appartenere a due patrie contemporaneamente e ad avere, giuridicamente, due cittadinanze. Perciò insisto nell'emendamento, che cioè non possa a tempo indefinito mantenersi la condizione di straniero in Italia, così come, secondo l'emendamento che sosterrò in seguito, non debba essere concesso di mantenere a tempo indefinito la cittadinanza italiana all'estero.

Quindi l'argomentazione della reciprocità e dei pericoli del trattamento reciproco da parte del paese straniero è eliminato dalla proposta stessa che noi facciamo, cioè che l'italiano all'estero non possa essere perpetuamente italiano, come lo straniero in Italia non possa essere per tempo indefinito straniero.

GABBA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GABBA. L'onor. Scialoja e l'onor. Polacco persistono nella preferenza della residenza al domicilio nell'art. 3 del progetto.

A questo proposito io mi limito ad osservare una cosa sola, cioè che metà del mondo civile dà importanza maggiore al domicilio, che alla residenza, nelle questioni di diritto internazionale nei rapporti privati; ad esempio i popoli Anglo-Sassoni e i popoli Latino-Americani...

SCIALOJA (*interrompendo*). Ma presso di essi il domicilio non è inteso nel senso nostro.

GABBA... Il senatore Scialoja, d'accordo col relatore Polacco, oppone alla presunzione di cittadinanza dell'art. 8 del Codice civile che vi sono moltissime famiglie all'estero, le quali di generazione in generazione rimangono italiane. Io domando anzitutto all'onorevole Scialoja dove questo accade...

SCIALOJA (*interrompendo*). In tutto l'Oriente.

GABBA... Saranno famiglie stabilite all'estero per ragione di commercio, cioè per fare quattrini, e non per immedesimarsi colle popolazioni locali. Lo stesso accade in Italia per molte famiglie non italiane. Ma l'art. 8 del Codice civile, che io vorrei mantenuto, e a cui proposi un'aggiunta, della quale si è già par-

lato, esclude appunto dall'applicazione sua le famiglie forestiere residenti in Italia per ragione di commercio.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Saldo sulla gestione « Fondo vestiario e spese generali » del soppresso Consiglio d'amministrazione del Corpo Reale equipaggi;

Maggiore assegnazione sul capitolo n. 92, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-1911;

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 a tutto il mese di dicembre 1911.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Mi corre obbligo di scusarmi davanti al Senato se, avendo proposto un emendamento all'articolo 2 del progetto, non fui presente alla discussione non per mia trascuranza ma perchè impedito da una ragione di ufficio pubblico. Credevo di giungere in tempo; ciò che nel fatto non si è verificato.

Ad ogni modo, l'art. 2 è stato votato e non se ne parli più. Senonchè l'emendamento dell'art. 2 riguarda pure alcuni altri articoli; ed io mi riservo, specialmente all'art. 7, di svolgerlo, perchè la posizione dei minori emancipati avrebbe in questo articolo appunto una

portata molto maggiore che non nell'art. 2 già votato.

Un secondo emendamento io aveva proposto all'art. 3, ed è un emendamento di pura forma, perchè mi pare che colla dizione del mio emendamento risulti più limpido il concetto e soprattutto risulti più chiara la varietà dei casi nei quali lo straniero; nato nel Regno, acquista la cittadinanza italiana.

Nel testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro proponente del progetto di legge i primi due commi dell'art. 3 sono formulati in modo da ingenerare qualche ambiguità.

Ora io, lasciando immutata la sostanza dello articolo, proporrei questa modifica di pura e semplice forma, cioè dire: « Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino: primo, se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato; secondo, se, compiuto il ventunesimo anno, risiede nel Regno e dichiara entro il ventiduesimo anno di eleggere la cittadinanza italiana; terzo, se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara, nel termine di cui al n. 2, di voler conservare la cittadinanza straniera ». Il resto come nel testo.

Credo che con questa lieve modificazione di forma, il concetto dell'articolo risulti più chiaro.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Del Giudice e si dichiara lietissimo di questo nuovo alleato che nel valoroso senatore Del Giudice trova la nostra causa in difesa dell'art. 3, che egli modifica e in modo pregevole, semplicemente nella forma. Sono pure lieto che abbia receduto dalla idea del domicilio, riconoscendo come sia meglio adottare quella della residenza, l'onorevole senatore Fiore. A questo proposito in un campo mietuto così perfettamente dal senatore Scialoja io non ho che qualche cosa da spigolare. Dirò semplicemente all'illustre senatore Mortara che quella residenza del figlio distinta dalla residenza del genitore è cosa tanto concreta è praticata attualmente come fattore a sé di conseguenze giuridiche che lo stesso Codice vigente, agli articoli 10 e 11, ne fa l'ipotesi. Infatti all'art. 10 dico: la moglie e

i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza divengono cittadini *sempre che abbiano anch'essi fissato la residenza nel Regno*. E la stessa cosa è ripetuta all'art. 11, dove si legge: « La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza divengono stranieri *salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel Regno* ».

Già noi abbiamo, con molta condiscendenza del collega Scialoja, sfrondato quell'articolo 3° che nella relazione avevamo chiamato troppo complesso ed abbiamo eliminata una ipotesi meno pratica, quella cioè dello straniero, figlio di genitori nati nel Regno; di ulteriori tagli non ci pare sia il caso.

Quanto poi al concetto del domicilio che il Mortara vorrebbe preferito alle considerazioni già svolte aggiungo ch'esso è qualche cosa di meno facilmente afferrabile che non la residenza. Ognuno sa quante questioni sorgano molte volte per poter determinare dove l'individuo ha il proprio domicilio. Può verificarsi il caso che uno abbia aziende in più luoghi ed allora sorge questione per determinare quale dei vari luoghi è quello in cui questo individuo ha l'azienda madre, cioè quale sia il principale fra i centri di affari ed interessi.

Ora, tutte quante queste questioni e tutte queste dispute che sorgono a proposito della determinazione del domicilio non si verificano invece per quello che riguarda la determinazione della residenza, che è il luogo della dimora abituale. È questa una ragione di più per abbandonare l'antico concetto del domicilio ed attenersi invece a quello della residenza, come è proposto dall'autore del progetto e dall'Ufficio centrale.

Dice l'onorevole senatore Fiore: Ma guardate, voi contemplando nell'articolo il figlio nato nel Regno sovvertite i principii fondamentali della nostra legislazione, la quale quanto alla cittadinanza originaria ha dato peso esclusivo al *ius sanguinis*, abbandonando ogni criterio di *ius loci* o *soli*.

Ma, onorevole senatore Fiore, mi permetta di ricordarle che la nostra legislazione non è così esclusiva. Domina sì in essa il principio del *ius sanguinis*, ma vi sono anche delle infiltrazioni del *ius soli*. Anzi una di queste infiltrazioni la si ha proprio nello stesso art. 3 quale l'onorevole senatore Fiore propone, perchè

egli, persistendo del resto nel concetto del Codice (art. 8), vuol attribuire a chi è figlio di uno straniero e che quindi, se si avesse riguardo al criterio del *ius sanguinis* esclusivamente, dovrebbe essere considerato come straniero, la cittadinanza italiana unicamente per l'accidentalità locale che il genitore risiedeva qui da almeno dieci anni. Ecco dunque che questo concetto del *ius sanguinis* non è esclusivo neppure da noi. L'ha riconosciuto ella stesso, onor. senatore Fiore, con la sua proposta di emendamento, che l'Ufficio centrale è dolente di non poter accettare. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dirò brevi parole.

Le obiezioni che sono state fatte dall'onorevole senatore Fiore circa la formula dell'art. 3 sarebbero certamente giustificate, se il testo dell'articolo medesimo contenesse una disposizione fondata sulla sola circostanza della nascita nel Regno. Ma, come ha rilevato l'onorevole senatore Scialoja, il richiamo nell'art. 3 allo straniero nato nel Regno non è una disposizione per sé stante, ma è connessa con le altre indicate nello stesso articolo, e che integrano e completano il concetto giuridico che si vuole con esso esprimere. La estensione del beneficio attribuito da questo articolo allo straniero nato nel Regno è sottoposta alla condizione della residenza per almeno dieci anni, alla prestazione del servizio militare, all'accettazione di un impiego nello Stato, ciò che in sostanza significa che tutta la sua attività è dedicata al servizio del paese dove è nato. Onde le obiezioni di carattere teorico, che sono state sollevate sulla prima parte dell'art. 3, non trovano riscontro nel vero significato e nel carattere specifico dell'articolo medesimo. L'osservazione che con essa si riafferma il concetto del *ius soli*, contro i criteri sui quali è fondata la nostra legislazione, non è esatta, perchè il testo dell'articolo esprime un concetto diverso.

Dopo quanto è stato detto dall'onor. Scialoja, e dal relatore dell'Ufficio centrale, sulle ragioni per le quali si è preferita alla indicazione del domicilio quella della residenza, non mi intratterò specialmente di questo argomento. Questa sostituzione diversifica il testo dell'art. 3

del disegno di legge dall'art. 8 del Codice vigente, pur conservando il concetto al quale entrambi rispondono. Ciò ha notato anche l'illustre senatore Gabba, pur dichiarando la sua preferenza per l'antica formula.

Per l'Ufficio centrale, per il proponente della legge e per me, l'indicazione della residenza risponde ai fini della legge. Il domicilio può essere nominale o formale. La residenza, fondata sulla dimora abituale, risponde in modo più preciso alla condizione giuridica, in base alla quale la cittadinanza può essere acquistata; e da ciò il concetto, sul quale è fondato l'art. 8 del Codice vigente, riceve conferma e sanzione più efficace.

Alle osservazioni poi sulla residenza dei minorenni, fatte dal senatore Mortara, rispose già l'onorevole relatore, che mi precedette nel segnalare le disposizioni degli articoli 10 e 11 del Codice, le quali richiedono per la moglie e i figli minori dello straniero, e di colui che ha perduto la cittadinanza, la residenza nel Regno. E nessuno ha sostenuto nella dottrina che tale disposizione meriti di essere corretta.

La formula proposta dall'Ufficio centrale risponde quindi in modo chiaro e preciso alle necessità cui deve provvedere.

Quanto all'ipotesi, alla quale si riferisce l'ultimo comma dello emendamento proposto dagli onorevoli senatori Fiore e Gabba, dirò brevemente che non contrasto teoricamente l'opinione che hanno manifestato. La questione però non deve essere guardata dal punto di vista giuridico soltanto, ma anche da quello delle convenienze politiche, che in argomenti di questo genere non debbono essere trascurate per la ripercussione che una disposizione di legge può avere nei rapporti cogli altri paesi, a danno degli interessi italiani. Io credo che sulla questione che è stata sollevata con questo ultimo comma, convenga di non fare innovazioni. Una disposizione analoga a quella che si propone per eliminare alcuni pochi casi di stranieri residenti da tempo nel Regno potrebbe, per reciprocità, essere applicata ai molti Italiani che vivono all'estero, e che non intendono rinunciare alla cittadinanza che li lega alla patria lontana. Mi duole pertanto di non potere per queste ragioni aderire all'aggiunta e prego il Senato di accogliere la formula concordata coll'Ufficio cen-

trale, colle modificazioni di forma suggerite dall'onorevole senatore Del Giudice.

L'articolo 3, come il senatore Del Giudice lo ha formulato, riproduce colla maggiore chiarezza il concetto del testo originario; ed io non solo mi associo all'Ufficio centrale nell'accettarla, ma aggiungo anche un ringraziamento all'onorevole senatore proponente, che ha evitato colla sua proposta ogni possibilità di dubbi e di incertezze nell'applicazione della legge.

DEL GIUDICE. Ringrazio l'onor. ministro delle cortesie espressioni usate a mio riguardo.

Presentazione di una relazione.

COLONNA PROSPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA PROSPERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Riordinamento dell'Amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e di Napoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Colonna Prospero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuando la discussione sulla cittadinanza, chiedo al relatore se sia accettato il testo dell'art. 3 presentato dal senatore del Giudice di cui do lettura:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1^o se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2^o se compiuto il 21^o anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22^o anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3^o se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

POLACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale ha già dichiarato che l'accetta.

PRESIDENTE. Sta bene. A questo art. 3, così concordato tra il senatore Del Giudice, l'Ufficio centrale e il Governo, si porta come emendamento il testo proposto dal senatore Fiore.

FIORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Domando che l'ultima parte dell'emendamento sia votata separatamente, poiché l'ultimo comma che dice « tale dichiarazione non potrà essere ripetuta che dai discendenti di primo grado che si trovino nelle condizioni suddette » tende precisamente ad eliminare la perpetuità della cittadinanza straniera. Desidero che sia votata a parte, perchè non è un emendamento proposto solo da me, ma anche dai senatori Gabba e Chironi.

PRESIDENTE. Allora lo metteremo in votazione dopo il testo concordato, avvertendo che tale comma non è accettato nè dal ministro nè dalla Commissione.

Il senatore Fiore dunque propone l'art. 3 in questi termini:

Art. 3.

È reputato cittadino il figlio nato nel Regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da 10 anni non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, facendone dichiarazione entro l'anno dalla età maggiore, determinata dalle leggi del Regno.

Chi approva questo emendamento, non accettato nè dall'Ufficio centrale nè dal Ministero è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ora pongo ai voti il testo concordato che suona così:

Art. 3.

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1^o se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2^o se compiuto il 21^o anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22^o anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3º se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'aggiunta del senatore Fiore è la seguente:

« Tale dichiarazione non potrà essere ripetuta che dai discendenti di primo grado che si trovino nelle condizioni suddette.

Questa aggiunta, ripeto, non è accettata né dal Governo né dall'Ufficio centrale.

La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Resta perciò approvato l'articolo 3º nel testo concordato.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Balenzano, Barracco Roberto, Basile, Bertetti, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Cadenazzi, Cadolini, Caldesi, Carafa, Casana, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Ciamician, Cocuzza, Colombo, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano.

Fabrizi, Falconi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiore, Fortunato, Franchetti, Frascara.

Gabba, Garofalo, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grenet, Gualterio, Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lucca, Luciani.

Malvano, Manassei, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Paternò, Paternostro, Pedotti, Petrella, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Riolo:

Sani, San Martino Enrico, Schupfer, Scialoja, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tarditi, Tassi, Tecchio, Todaro, Tommasini.

Veronese, Vischi, Volterra.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

PRESIDENTE. Continuando la discussione sul disegno di legge: « Sulla cittadinanza ». Do lettura dell'art. 4.

Art. 4.

La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1º Allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

2º Allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3º Allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servizi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4º Dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse ommesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

Su questo articolo vi sono emendamenti proposti dagli stessi senatori Fiore, Gabba, Chironi e Schupfer e poi uno del senatore Garofalo.

FIORE. Anche a nome del prof. Gabba, dichiaro di ritirare gli emendamenti da noi proposti a questo articolo.

PRESIDENTE. Darò allora lettura dell'emendamento del senatore Garofalo per sapere se è appoggiato, poichè è firmato soltanto dal proponente:

All' art. 4.

2° Allo straniero che abbia trasferito il suo domicilio nel Regno, e vi risieda da dieci anni almeno;

3° Allo straniero che risieda da tre anni nel Regno, e abbia sposato una cittadina italiana, o sia stato adottato da un italiano, ovvero abbia reso servizi all' Italia.

Domando se la proposta del senatore Garofalo è appoggiata.

Chi l' appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiata).

Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo per svolgere la sua proposta.

GAROFALO. Mi rincresce di tediare il Senato una seconda volta ritornando sul medesimo argomento, ma non so proprio adattarmi all' idea che la naturalizzazione italiana si possa ottenere, senza che lo straniero abbia fatto nulla in favore del nostro paese, dopo pochi anni da che egli risieda in Italia.

Non trovo poi una proporzione fra il caso dello straniero che ha reso notevoli servizi all' Italia, il quale può ottenere la naturalizzazione dopo tre anni, e il caso di chi semplicemente per aver risieduto in Italia cinque anni, per i suoi affari, o per divertimento, e senza avere reso a noi alcun servizio, può ottenerla nel termine di cinque anni.

Quando feci questa osservazione in una delle passate sedute, mi furono date due risposte, le quali però non mi hanno convinto. Mi si disse: attualmente nella legge Sonnino abbiamo un termine di sei anni, decorso il quale, lo straniero può essere naturalizzato; con la legge che si propone il termine viene ridotto a cinque anni; ora fra cinque e sei anni la differenza è così poca cosa da non valere la pena di fermarsi su questo punto.

La seconda risposta fu questa: la naturalizzazione non si concederà facilmente per il solo fatto del decorso di un quinquennio, vi sono pratiche, formalità da compiere, non indifferenti; è necessario un decreto Reale, che non si può avere se non in seguito al parere del Consiglio di Stato.

Queste le ragioni che avrebbero dovuto confutare le mie. Ma sulla prima, osservo che si

abbassa il termine di sei anni fissato per la residenza riducendolo a cinque; ciò che significa allargare ancora la facilità della concessione. Del resto, io non credo che la legge Sonnino debba essere per noi il punto di partenza; non trovo che i criteri di essa debbano considerarsi come obbligatori per noi. Qui si fa una legge nuova sulla cittadinanza; perchè deve essere questa una evoluzione della legge Sonnino, nel senso che le disposizioni possano esserne ampliate, ma non ristrette?

Non vedo la ragione della disposizione che io combatto. Nell' art. 1 e 3 sono preveduti tutti i casi nei quali ragionevolmente si può concedere la cittadinanza ad uno straniero, e sono: il caso di notevoli servizi resi all' Italia, il caso che si sia sposato una donna italiana, e si potrebbe aggiungere, anche il caso dell' adozione. Perchè, fuori di questi casi, dovremmo noi reclutare nuovi cittadini?

Abbiamo forse bisogno di attirare stranieri con la promessa di dar loro i diritti politici? A questo proposito risponderò con le parole stesse dell' onorevole Scialoja e dell' onorevole Polacco, i quali, in una precedente seduta, hanno osservato che vi è grande differenza fra l' Italia ed una Repubblica dell' America del Sud la quale abbia bisogno per accrescersi, di attrarre a sé nuovi elementi di diversa nazionalità.

Ecco ciò che diceva l' onor. Scialoja: « Vi sono degli Stati i quali vanno a caccia di cittadini ». E più giù: « Grazie al cielo, noi non abbiamo bisogno di andare accattando cittadini; il popolo italiano ha conservato l' alta virtù di formarsi da sé, di moltiplicarsi da sé. Sappia anche difendersi da sé », aggiungeva molto bene. E il senatore Polacco, parlando del Codice nostro del 1865, soggiungeva: « Allora non avevamo quella pleora di popolazione che abbiamo ora, e potevamo attaccarci a tutti gli uncini per aumentarla possibilmente; ma ora, con una popolazione così prolifica, possiamo rinunciare a quella presunzione dell' art. 8 del Codice ».

Dunque l' uno e l' altro pensano che noi non ci troviamo in condizioni simili a quelle dell' America del Sud, e non abbiamo bisogno di andare accattando cittadini. E allora perchè rendere tanto facile lo acquisto della cittadinanza a stranieri che non hanno fatto nulla per il nostro paese! Abbiamo forse bisogno di nuovi concorrenti agli esami governativi? Non

mi pare, perchè tutte le volte che si apre un concorso per 10 posti, si presentano 300 o 400 concorrenti.

Forse abbiamo bisogno di nuovi elettori? Nemmeno; tanto più in questo momento, in cui ci si fa la promessa di accrescere di tre o quattro milioni il corpo elettorale!

Io desidererei sapere perchè debba essere permesso di concedere a un armeno, a un albanese, a un greco, a un levantino, così facilmente, la cittadinanza italiana; e ritorno a questi ultimi sui quali si fermò l'onor. Polacco, perchè precisamente saranno i levantini, i greci, e posso aggiungere, gli armeni e gli albanesi, quelli che aspireranno alla cittadinanza italiana; non saranno certo gli inglesi, nè i francesi, nè i tedeschi, e nemmeno gli spagnuoli, nè i russi.

Non dimentichiamo che gli stranieri, per i loro negozi civili, non hanno alcun bisogno della cittadinanza italiana; l'unica ragione per cui la domanderanno sarà per diventare impiegati, sindaci, elettori, e possibilmente deputati, quando vi sarà qualche Nabab che voglia conquistare un collegio.

L'altra risposta che mi si è data è questa: vi è la garanzia del Consiglio di Stato il quale dovrà dare il suo parere, nè certamente lo darà favorevole a chi non ne sia degno.

E ciò sta bene; se non vi fossero però le categorie, perchè le categorie sono un'indicazione, precisamente come per la nomina dei senatori (e questo fu l'esempio portato appunto dall'onor. Polacco). Quando una persona si trova nelle condizioni di una data categoria, crede di avere quasi il diritto di ottenere ciò che le è consentito. È riprendendo l'esempio dell'onor. Polacco, noi vediamo ciò precisamente nelle nomine dei senatori. Così un vice-ammiraglio anziano, quando chi lo precedeva di un solo posto ha ottenuto il seggio in Senato, comincia ad aspettare alla sua volta la nomina medesima; e l'avrà se non vi sia qualche motivo speciale che lo faccia escludere.

Dunque la posizione è invertita: dato il sistema delle categorie, invece di motivi d'inclusione, si dovrebbero trovare motivi di esclusione; e questi non si trovano sempre. Quando un armeno od un albanese sarà stato, per il tempo stabilito, in Italia, per i suoi affari, o per suo divertimento, senza aver fatto niente a favore del paese, egli vi dirà: Io ho risieduto

per cinque anni in Italia, desidero perciò di essere cittadino italiano. Come si farà ad escluderlo se non ha commesso alcun reato? Invece, secondo il Codice civile, non si trattava di ragioni di esclusione, bensì di ragioni di inclusione; ed era raro il caso in cui si desse la naturalità ad uno straniero che non avesse fatto nulla a pro del nostro paese, poichè la cosa si considerava come un segnalato favore. Ecco perchè non credo commendevole il sistema che oggi si propone.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Io proprio non mi so rendere ragione, nemmeno oggi, come non me la resi nella discussione generale, di tutto questo allarme del senatore Garofalo a proposito della supposta facilitazione che il disegno di legge conterrebbe nei riguardi della naturalizzazione. Dico supposta, perchè egli non avverte invece che la legge nostra è eminentemente restrittiva, in confronto all'attuale stato di cose.

Ricordi l'onorevole senatore Garofalo che mentre oggi vige ancora l'art. 10 del Codice civile, che la legge Sonnino ha rispettato, e per effetto del quale la cittadinanza può essere data senza esigere requisiti di sorta, anche a persone che risiedano fuori del Regno (e la si è data infatti a quei greci, a quegli ebrei che non risiedono in Italia e che in momenti di pericolo hanno cercata per tale via la protezione della nostra bandiera) d'ora innanzi invece, diventando legge il presente disegno, questo stato di cose cesserà, perchè le naturalizzazioni dell'art. 10 non sono più ammesse.

Vede dunque il senatore Garofalo che egli si trova di fronte ad un progetto di legge che notevolmente restringe, anzichè allargare, i casi di naturalizzazione e questo dovrebbe bastare a tranquillarlo. Ma egli si sgomenta per uno di quei casi, ammessi già (salvo la differenza di un anno che io sarei anche disposto a concedergli) dalla vigente legge Sonnino.

Infatti tutti questi casi di naturalità per decreto Reale, comprendente attribuzioni di diritti politici, che l'onorevole Scialoja nel suo progetto, e noi dietro di lui, abbiamo accolti, salvo la differenza da sei a cinque anni, sono già ammessi in detta legge fin dal 1906 e mi piace di ricordare che relatore in Senato di quella

legge fu l'onorevole Di San Giuliano che in quella occasione ebbe parole di largo plauso per l'opera dell'onorevole Sonnino, come quella che rappresentava un passo notevole sulle vie del progresso e in quei concetti liberali che la nostra Nazione ha sempre affermati, soprattutto in questo tema della cittadinanza.

Io debbo poi, sempre per tranquillare il mio amico senatore Garofalo, richiamarlo un poco alla realtà dei fatti; non c'è quanto la statistica per poter fornire argomenti persuasivi.

Io l'ho voluta compulsare e che cosa ho veduto? Che dal giugno 1906, quando entrò in vigore appunto la legge Sonnino, che aveva queste facilitazioni, di cui si lagna il collega Garofalo, da allora a tutt'oggi non furono accordate che 363 naturalizzazioni e di queste solo 23 comprendenti l'esercizio dei diritti politici. C'è da sgomentarsi di questo? E se vogliamo apprendere anche i dati degli ultimi anni, quando si può credere che, la legge essendo più nota il pericolo si fosse fatto più vicino, gli dirò che dal gennaio 1909 in tutto i decreti di naturalizzazione sono 122, ed includenti i diritti politici 5 soltanto!

Dunque dov'è tutta questa pioggia di armeni, di levantini e di greci che ci deve tanto impensierire, di fronte all'evidenza di queste cifre?

L'onor. senatore Garofalo non dà molta importanza al fatto delle categorie e dice: Voi, amico Polacco, mi avete obbietato che qui si tratta soltanto di categorie di naturalizzandi, che anche per la nomina dei senatori esistono le categorie e non per questo si nominano senatori tutti quanti coloro che appartengono a quelle categorie. Ma io vi rispondo, continua l'onor. senatore Garofalo, che già chi entra in una categoria crede di avere per ciò solo diritto alla nomina e quando, ad esempio, un vice-ammiraglio è fatto senatore, ce ne è sempre uno o più altri che si dolgono come di ingiusta esclusione. Ebbene, io replico, creda ciascuno e si dolga quanto vuole. Quando ella, illustre collega, è stato nominato senatore, Dio sa quanti altri procuratori generali si saranno doluti! Ma non è detto che tutti i procuratori generali debbano senz'altro entrare qua dentro. Se si dovessero nominare senatori tutti coloro che appartengono alle categorie indicate dallo Statuto, quest'aula non sarebbe sufficiente a

contenerci e noi dovremmo andare a tenere le nostre sedute per lo meno allò stadio!

Ripeto: quando c'è la determinazione delle categorie non è detto che debbano essere scelti tutti coloro che ne formano parte. E posso appunto assicurare (prudenza mi consiglia a non citare nomi), che non è vero che tutte le domande presentate dagli interessati, dopo 6 anni di permanenza in Italia, vengano accolte senz'altro. Molte volte non vengono nemmeno trasmesse dal Ministero al Consiglio di Stato, di cui occorre non il previo parere ma il parere favorevole.

Altra volta il Consiglio di Stato anche su domande trasmesse dal Governo ha dato risposta negativa. Ecco dunque altro freno efficace contro quella così grande immigrazione di stranieri in Italia, temuta dall'onor. Garofalo.

Ma tutta questa gente (la quale, del resto, come le cifre che ho citato dimostrano, si riduce a ben poco) potrà ben venire in Italia a fare concorrenza ai nostri giovani nella caccia agli impieghi, dice l'onor. senatore Garofalo.

Ebbene a me sembra che la cosa non sia così allarmante, specie quando ricordiamo le dolorose statistiche portate qui giorni fa dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, circa le risultanze dei concorsi per le segreterie universitarie e per i posti della magistratura! Una legge come questa non può avere funzioni protettive, non è una legge di dazi di confine. Ben vengano questi giovani stranieri e i loro titoli saranno giustamente valutati e se lo meriteranno saranno ammessi al beneficio della cittadinanza italiana, ma non saranno mai ammessi senz'altro e senza le necessarie indagini anche di indole morale.

Certo in qualche legge straniera qualche cosa di più si richiede, ma chiara ne è la ragione. Nella legge francese del 1889, ad esempio, si stabilisce che la cittadinanza si possa concedere dopo dieci anni di residenza e non dopo cinque. Ma, come risulta chiaramente dalla discussione avvenuta anche qui in Senato sulla legge Sonnino, bisogna ricordare che se da noi si richiede qualche cosa di meno c'è in compenso quella forte e vigile guarentigia del parere favorevole del Consiglio di Stato, di cui con troppa leggerezza, mi si passi la parola, si fece getto nella legge francese del 1889.

Di fronte ad una legislazione che rimette

tutto al potere esecutivo senza il sicuro presidio del Consiglio di Stato, capisco che si possano volere requisiti maggiori, ma noi possiamo stare ben tranquilli che, data la necessità del parere favorevole del Consiglio di Stato, geloso custode della dignità nazionale, com'ebbe a dire a tal proposito l'onor. Di Rudini, non si verificheranno davvero gli inconvenienti temuti dall'onor. senatore Garofalo.

Per queste ragioni noi teniamo ferme le proposte già fatte. (*Approvazioni*).

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Ho chiesto la parola unicamente perchè desidero di prendere atto di ciò che ha detto l'onorevole relatore, e cioè che egli non avrebbe alcuna difficoltà a riportare il termine a 6 anni, com'è nella legge attuale. Se così si facesse, si manterrebbe almeno una certa proporzione tra la disposizione per cui si può concedere la cittadinanza a chi ha reso notevoli servizi all'Italia, e quella per cui si può concedere senza alcun motivo speciale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Su quanto ha detto testè l'on. senatore Garofalo deciderà l'Ufficio centrale. Per conto mio preferisco che la proposta rimanga così com'è formulata.

Il significato vero dell'articolo, è stato indicato in forma chiara dall'on. relatore. Con esso si dà una facoltà al Governo, sottoposta alla condizione indeclinabile del parere favorevole del Consiglio di Stato.

Il timore, al quale ha accennato l'on. senatore Garofalo, non può verificarsi, perchè il Governo dovrà anzitutto esaminare e valutare se la domanda di concessione della cittadinanza risponde alle condizioni indicate dalla legge.

All'on. Garofalo non sembra conveniente di mantenere l'ipotesi della concessione della cittadinanza allo straniero che risiede da almeno cinque anni nel Regno, giudicandola eccessiva. Mi duole di non poter consentire con lui e non so veramente comprendere perchè, *a priori*, debba essere escluso dall'aspirare alla cittadinanza italiana uno straniero che venuto in Italia vi abbia per cinque anni tenuto la sua residenza, e la sede dei suoi affari e di tutta la sua attività.

L'ostracismo non è affatto giustificabile, tanto più che la concessione non può essere fatta senza il previo consenso del Consiglio di Stato, ciò che costituisce una garanzia della maggiore importanza.

L'on. senatore Garofalo dovrebbe considerare la cosa anche da un altro aspetto: come giustificare cioè il rifiuto della concessione della cittadinanza allo straniero la cui condizione sia quella che ho accennato, e che dopo cinque anni di residenza ha contratto vincoli materiali e morali col paese del quale chiede di divenir cittadino? Apparisce quindi ben chiaro che nessuna ragione legale, morale e politica può spiegare un divieto assoluto, come quello che si vorrebbe sostituire implicitamente alla proposta dell'Ufficio centrale.

Le altre categorie indicate nell'articolo non hanno dato luogo ad osservazioni, come quella riguardante lo straniero che da tre anni risiede nel Regno, ed abbia sposato una cittadina italiana, o abbia reso dei servizi allo Stato, ecc. Queste categorie rispondono ad ipotesi per le quali era certamente opportuna una tassativa specificazione nella legge.

Dopo ciò, confido che il Senato vorrà approvare senza modifiche la proposta dell'Ufficio centrale che risponde pienamente allo scopo.

MAURIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. La maggioranza dell'Ufficio centrale si associa all'onorevole ministro guardasigilli nel chiedere l'approvazione dell'articolo, quale è stato proposto, e quale venne così bellamente illustrato testè dall'onorevole ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Garofalo se mantiene questo suo emendamento.

GAROFALO. In seguito a ciò che hanno detto l'onorevole relatore Polacco, l'onorevole ministro di grazia e giustizia ed il presidente dell'Ufficio centrale, e poichè nè il ministro, nè l'Ufficio centrale accettano il mio emendamento, sarebbe inutile dare al Senato il disturbo della votazione.

Solamente pregherci l'Ufficio centrale di voler vedere se non sia il caso di riportare il termine a sei anni come è nella legge del 1906.

MAURIGI, *presidente dell' Ufficio centrale.*
L' Ufficio centrale ha già dichiarato che non può accettare alcuna modificazione.

PRESIDENTE. L' Ufficio centrale ha dichiarato che non accetta alcuna modificazione. Domando quindi al senatore Garofalo se mantenga o no il suo emendamento.

GAROFALO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l' art. 4, nel testo concordato.

Chi lo approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a lunedì, alle ore 15.

Avverto intanto che domani alle ore 16 il Senato si riunirà in Comitato segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina, compilazione ed approvazione di progetti di navi e dei capitolati tecnici relativi:

Senatori votanti	98
Favorevoli	78
Contrari	20

Il Senato approva.

Provvedimenti riguardanti i sottufficiali ed i sottocapi del Corpo Reale equipaggi:

Senatori votanti	98
Favorevoli	82
Contrari	16

Il Senato approva.

Riduzione della ferma dei carabinieri reali:

Senatori votanti	98
Favorevoli	79
Contrari	19

Il Senato approva.

Provvedimenti per l' arma dei carabinieri Reali:

Senatori votanti	98
Favorevoli	85
Contrari	13

Il Senato approva.

Stato dei sottufficiali dell'esercito:

Senatori votanti	98
Favorevoli	84
Contrari	14

Il Senato approva.

Modificazione alla disposizione dell' art. 4, lettera *g* della legge 5 aprile 1908, n. 161, sull' ordinamento della Somalia italiana:

Senatori votanti	98
Favorevoli	82
Contrari	16

Il Senato approva.

Proseguimento della ferrovia eritrea da Asmara a Cheren:

Senatori votanti	98
Favorevoli	85
Contrari	13

Il Senato approva.

Proroga della facoltà accordata al Governo del Re dall' art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	98
Favorevoli	87
Contrari	11

Il Senato approva.

Costruzione di due carceri giudiziari, uno a Venezia, l' altro a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatori a Cagliari e ad Airola:

Senatori votanti	98
Favorevoli	87
Contrari	11

Il Senato approva.

Modificazione alla legge 27 giugno 1909, n. 375 riguardante le pensioni agli ufficiali della Regia marina.

Senatori votanti	98
Favorevoli	82
Contrari	16

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegno di legge:

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-1912 a tutto il mese di dicembre 1911 (N. 659);

Estensione ai corpi a terra del fondo di scorta istituito per le Regie navi (N. 617);

Saldo della gestione « Fondo vestiario e spese generali » del soppresso Consiglio di amministrazione del Corpo Reale equipaggi (N. 618);

Riserva alla bandiera nazionale del trasporto dai porti inglesi ai porti italiani di parte del carbone occorrente per le ferrovie dello Stato e per la Regia marina (N. 619);

Annessione del comune di Capraia agli uffici giudiziari e finanziari di Livorno (N. 625);

Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato (N. 602).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (Numero 348-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.35).

Licenziato per la stampa il 14 luglio 1911 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 1° LUGLIO 1911

Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina. Compilazione ed approvazione di progetti di navi e dei capitolati tecnici relativi.

Art. 1.

La legge del 27 giugno 1907, n. 404, è modificata dagli articoli seguenti:

Art. 2.

L'art. 2 della suddetta legge è sostituito dal seguente:

Fanno parte del Consiglio superiore di marina:

l'ammiraglio, o un vice-ammiraglio, presidente;

un vice-ammiraglio, membro ordinario, e con le funzioni di vice-presidente;

un contrammiraglio, membro ordinario;

due ufficiali generali del Genio navale, membri ordinari;

il maggior generale macchinista, membro ordinario;

il direttore generale dei servizi amministrativi al Ministero della marina, membro ordinario;

un capitano di vascello, membro ordinario;

un colonnello del Genio navale, membro ordinario;

un capitano di fregata o di vascello, del ruolo degli specialisti direzionali, membro ordinario.

Art. 3.

Spettano al Consiglio superiore di marina:

a) le mansioni indicate negli articoli 5, 6 e 7 della legge del 27 giugno 1907, n. 404;

b) la determinazione dei criteri relativi alla esecuzione dei programmi generali riguar-

danti i progetti, le trasformazioni e le grandi riparazioni delle navi;

c) l'assegnazione delle dotazioni principali delle navi.

Art. 4.

Agli articoli 12, 13 e 14 della legge n. 404, del 27 giugno 1907, sono sostituiti i seguenti.

Art. 5.

È istituito presso il Ministero della marina un ufficio dei progetti delle navi, al quale spetterà la compilazione o la revisione in base ai criteri di cui nella lettera b del precedente art. 3;

a) di tutti i progetti di costruzioni, trasformazioni e grandi riparazioni delle Regie navi in tutte le loro parti ed apparati, dei calcoli e dei disegni relativi a tali progetti;

b) delle condizioni tecniche di tutti i capitolati che si riferiscono alla costruzione od alla riparazione delle Regie navi ed alle loro parti ed apparati di qualsiasi genere.

Il detto ufficio eseguirà inoltre tutti gli studi che gli verranno dal ministro affidati.

Sono trasferite a detto ufficio tutte le attribuzioni ad esso spettanti in forza della presente legge, che sono state finora esercitate da altri organi dell'Amministrazione della marina.

Art. 6.

L'ufficio di cui all'articolo precedente è presieduto da un ufficiale generale del Genio navale con il titolo di direttore generale capo dell'ufficio per i progetti delle navi, al quale spetta la personale responsabilità delle compilazioni

e revisioni di progetti, ed in genere dei lavori e degli studii eseguiti dall'ufficio, ferma, per la parte che loro spetta, la responsabilità del Comitato degli ammiragli e quella del Consiglio superiore di marina.

Art. 7.

I progetti portati allo stato esecutivo e le condizioni tecniche dei capitolati come pure le eventuali deliberazioni negative concernenti progetti preparati da terzi saranno, dall'ufficio per i progetti delle navi, trasmessi al Consiglio superiore di marina, il quale comunicherà ad esso per iscritto le sue eventuali osservazioni e controproposte.

A queste il capo dell'ufficio risponderà pure per iscritto, anche quando le accetti.

In caso di divergenza, deciderà il ministro con disposizioni scritte e motivate. Discutendosi un progetto, il cui autore sia estraneo al Consiglio superiore di marina e all'ufficio per i progetti delle navi, questo sarà chiamato ad intervenire nella discussione ed a presentare i suoi pareri per iscritto.

I progetti definitivi condotti allo stato esecutivo saranno sottoposti al ministro, il quale non potrà modificarli in nulla, se non mediante disposizioni scritte e motivate.

Art. 8.

Così il Consiglio superiore di marina come il capo dell'Ufficio per i progetti delle navi potranno chiedere al ministro che siano istituiti quegli esperimenti che essi riputeranno necessari.

Intorno a queste domande il ministro deciderà mediante disposizioni scritte e motivate.

Art. 9.

Non potrà iniziarsi l'esecuzione dei progetti di costruzioni, trasformazioni e grandi riparazioni prima che questi siano stati portati allo stato esecutivo ed approvati dal ministro.

Art. 10.

Dopo detta approvazione, nessuna modificazione potrà essere portata ai progetti e disegni approvati, se non abbia seguito la intera pro-

cedura prescritta dalla presente legge per i progetti stessi.

Art. 11.

L'ufficio dei progetti delle navi è suddiviso nei seguenti reparti, con le attribuzioni per ciascuno di essi qui sotto notate:

1^o *Reparto*. — Progetti riguardanti gli scafi ed i relativi accessori, retto da un ufficiale superiore del Genio navale.

Spetta a questo reparto compilare i progetti, preparare le condizioni tecniche dei capitolati per forniture di navi, per tutto ciò che riguarda lo scafo ed i suoi accessori; rivedere e timbrare i relativi disegni inviati dalle ditte.

2^o *Reparto*. — Progetti riguardanti gli apparati motori, retto da un ufficiale superiore del Genio navale.

Questo reparto ha mansioni analoghe al precedente, per ciò che si riferisce agli apparati motori.

3^o *Reparto*. — Progetti riguardanti gli impianti delle artiglierie, delle armi subacquee e del materiale elettrico, retto da un ufficiale superiore di vascello, del ruolo degli specialisti direzionali.

Questo reparto ha mansioni analoghe ai precedenti, per ciò che si riferisce agli impianti delle artiglierie, alle armi subacquee e al materiale elettrico.

Art. 12.

La riunione dei capi dei singoli reparti di cui all'articolo precedente, sotto la presidenza del direttore generale capo dell'ufficio dei progetti delle navi, costituisce il Comitato per i progetti delle navi, il quale provvede al coordinamento dell'opera dei vari reparti al fine comune.

Saranno tenuti processi verbali di tutte le discussioni del Comitato.

I pareri del Comitato avranno solamente valore consultivo rispetto al direttore generale capo dell'ufficio dei progetti delle navi, presidente cui spetta ogni decisione.

Sarà sempre chiamato a partecipare ai lavori dell'ufficio e alle discussioni del Comitato concernenti un determinato progetto, l'autore del medesimo anche se estraneo all'ufficio od al Comitato.

Art. 13.

L'organico dell'ufficio per i progetti delle navi è stabilito dalla tabella annessa alla presente legge della quale fa parte integrante.

In caso di lavori straordinari e limitatamente alla loro durata, potrà essere comandato presso l'Ufficio il personale supplementare occorrente.

Art. 14.

Con regolamento, emanato per decreto Reale, sarà provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Tabella del personale occorrente per l'Ufficio dei progetti delle navi.

	1° Reparto	2° Reparto	3° Reparto
Direttore generale capo ufficio (ufficiale generale del Genio navale)	—	1	—
Ufficiale superiore del Genio navale (capo reparto)	1	1	—
Ufficiale superiore specialista direzionale (capo reparto)	—	—	1
Ufficiali del Genio navale	3	1	—
Ufficiali inferiori macchinisti	—	2	—
Ufficiale inferiore specialista direzionale	—	—	1
Ufficiale inferiore del Genio navale (segretario)	—	1	—
Totale ufficiali		12	
» capi disegnatori		3	
» disegnatori		25	
« archivisti ed ufficiali d'ordine		7	
» uscieri e inservienti		4	
» operai per l'officina modelli		4	